

**Ordinanza del DFAE
concernente l'ordinanza sul personale federale
(O-OPers-DFAE)**

172.220.111.343.3

del 20 settembre 2002 (Stato 18 ottobre 2005)

*Il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE),
d'intesa con il Dipartimento federale delle finanze (DFF);*

visti gli articoli 2 capoversi 3 e 4, 34 capoverso 4, 48 capoverso 2, 52 capoverso 5, 70 capoverso 3, 76 capoverso 2 e 114 dell'ordinanza del 3 luglio 2001¹ sul personale federale (OPers),

ordina:

Capitolo 1: Disposizioni generali

Sezione 1: Campo di applicazione, appartenenza ai servizi e definizioni

Art. 1 Campo di applicazione
(art. 1 OPers)

¹ Il presente regolamento si applica, fatti salvi altri disciplinamenti nelle singole disposizioni, al personale del DFAE soggetto all'obbligo di trasferimento.

² Si applica per analogia all'altro personale del DFAE impiegato all'estero e al personale degli altri Dipartimenti impiegato all'estero, per quanto sia previsto nel contratto di lavoro o in un accordo concluso tra il DFAE e l'ufficio competente.

Art. 2 Appartenenza ai servizi

¹ Gli impiegati del DFAE appartengono o ai servizi generali o ai servizi di carriera.

² Appartengono ai servizi di carriera:

- a. il servizio diplomatico;
- b. il servizio consolare;
- c. il servizio di segreteria e specializzato.

RO 2002 2917

¹ RS 172.220.111.3

Art. 3 Definizioni

Nella presente ordinanza si intende per:

- a. *impiegati soggetti all'obbligo di trasferimento*: impiegati del DFAE assegnati ai servizi di carriera e impiegati soggetti all'obbligo di trasferimento secondo il contratto di lavoro che possono essere trasferiti in ogni momento in un luogo d'impiego all'estero o in un posto di lavoro alla centrale;
- b. *impiegati in servizio all'estero*: impiegati del DFAE o di altri Dipartimenti che sono in servizio all'estero secondo le disposizioni dell'articolo 1 capoversi 1 e 2;
- c. *luogo d'impiego*: luogo in cui si trova una rappresentanza diplomatica o consolare, una missione permanente presso organizzazioni internazionali, un ufficio di coordinamento della Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC) o un luogo di servizio equivalente;
- d.² *persona di accompagnamento*: coniuge, partner registrato o convivente dell'impiegato secondo l'articolo 1 se vive in comunione domestica con l'impiegato e lo segue nel trasferimento o in una missione di lunga durata; in caso di convivenza, occorre inoltre presentare la dichiarazione di cui all'articolo 116;
- e. *figlio*: ogni figlio per il quale l'impiegato ha diritto all'assegno di custodia conformemente all'articolo 51 OPers;
- f. *personale soggetto a rotazione*: personale della DSC impiegato all'estero che esercita le funzioni di coordinatore, sostituto del coordinatore, assistente di coordinamento, capo delle finanze o dell'amministrazione, incaricato di programmi per l'estero, segretario o amministratore per l'estero.

Sezione 2: Competenza in materia di decisioni del datore di lavoro**Art. 4** Costituzione, modifica e risoluzione del rapporto di lavoro

(art. 2 OPers)

Per costituire, modificare e risolvere il rapporto di lavoro sono competenti:

- a. il DFAE, fatto salvo l'articolo 2 capoverso 1 OPers, per gli impiegati:
 1. del servizio diplomatico,
 2. nelle classi di stipendio 32–38;
- b. la DSC per i suoi impiegati nelle classi di stipendio 1–31;
- c. la Direzione delle risorse e rete esterna (DRRE), fatte salve le lettere a e b, per gli impiegati nelle classi di stipendio 1–31.

² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 28 set. 2005, in vigore dal 1° nov. 2005 (RU 2005 4703).

Art. 5 Promozione nei servizi di carriera

(art. 2 OPers)

Per le promozioni sono competenti:

- a. il DFAE per le persone di cui all'articolo 2 capoverso 1 OPers;
- b. la DRRE per gli altri impiegati.

Art. 6 Trasferimento

(art. 2 OPers)

In merito al trasferimento di impiegati soggetti all'obbligo di trasferimento decide:

- a. il Consiglio federale per i capimissione;
- b. il DFAE per gli altri impiegati del servizio diplomatico nelle classi di stipendio 28–38;
- c. il segretario di Stato, fatta salva la lettera b, per:
 1. i primi collaboratori nelle rappresentanze diplomatiche,
 2. gli incaricati d'affari,
 3. i capi delle rappresentanze consolari;
- d. la DRRE per gli altri impiegati.

Art. 7 Autorizzazioni in materia di diritto del personale

(art. 2 OPers)

¹ La DRRE rilascia le autorizzazioni per:

- a. la rinuncia a privilegi e immunità secondo la Convenzione di Vienna del 18 aprile 1961³ sulle relazioni diplomatiche o la Convenzione di Vienna del 24 aprile 1963⁴ sulle relazioni consolari;
- b. l'appartenenza a un'associazione con sede all'estero;
- c. l'abbandono dello Stato di residenza da parte dei capimissione e degli incaricati d'affari;
- d. l'accettazione di regali di un certo valore;
- e. il conferimento di titoli e insegne cavalleresche di autorità estere;
- f. le partecipazioni alla direzione di società che perseguono uno scopo lucrativo;
- g. la deposizione davanti a un organo di assistenza giudiziaria nello Stato di residenza.

² I capi della rappresentanza all'estero decidono in merito all'abbandono dello Stato di residenza da parte del personale loro subordinato.

³ Le competenze per le altre autorizzazioni si basano sull'articolo 9.

³ RS 0.191.01

⁴ RS 0.191.02

Art. 8 Titoli diplomatici e consolari
(art. 3 OPers)

¹ Il DFAE è competente per il conferimento del titolo di ambasciatore nel quadro di missioni speciali.

² La DRRE è competente per il conferimento di titoli diplomatici e consolari in quanto non corrispondano al rango di capomissione.

Art. 9 Altre decisioni del datore di lavoro
(art. 2, 97 e 98 OPers)

Per le decisioni del datore di lavoro non menzionate negli articoli 3–6 sono competenti:

- a. il DFAE per le persone di cui all'articolo 2 capoverso 1 OPers;
- b. la DSC per i suoi impiegati, fatta salva la lettera a;
- c. la DRRE per gli altri impiegati.

Capitolo 2: Valutazione del personale nei servizi di carriera

Art. 10 In generale
(art. 15 OPers)

La valutazione del personale nei servizi di carriera comprende la valutazione delle prestazioni e la concertazione degli obiettivi nell'ambito del ciclo di gestione annuale come pure la valutazione periodica del potenziale.

Art. 11 Valutazione delle prestazioni e concertazione degli obiettivi
(art. 15 OPers)

¹ I capimissione convengono gli obiettivi delle loro rappresentanze con il capo della divisione politica competente. Se il luogo d'impiego è distante dalla centrale, gli obiettivi sono convenuti per corrispondenza.

² Il capomissione verifica sul posto il raggiungimento degli obiettivi e comunica per scritto il risultato alla divisione politica competente.⁵

³ I capimissione sono inseriti nel livello di valutazione A. In casi motivati, la divisione politica competente può assegnare una valutazione divergente. Se l'interessato non è d'accordo con questa valutazione, può chiedere una verifica da parte della divisione politica competente. Rimane salva l'eliminazione delle divergenze secondo gli articoli 150 e 151.⁶

⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 28 set. 2005, in vigore dal 1° nov. 2005 (RU 2005 4703).

⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 28 set. 2005, in vigore dal 1° nov. 2005 (RU 2005 4703).

Art. 12 Valutazione del potenziale

¹ Gli impiegati nelle classi di stipendio 1–30 sono valutati periodicamente dai loro superiori riguardo al loro potenziale in vista di futuri compiti.

² I superiori allestiscono un rapporto sulle competenze personali, sociali e gestionali, sulle competenze dirigenziali e sulle competenze specifiche del Dipartimento.⁷

Capitolo 3: Costituzione, modifica e risoluzione del rapporto di lavoro**Sezione 1: Condizioni di assunzione per i servizi di carriera****Art. 13** In generale

(art. 24 OPers)

¹ Il candidato ai servizi di carriera deve:

- a. avere meno di trent'anni al momento in cui conclude l'esame di ammissione; la DRRE può prevedere eccezioni;
- b. avere l'esercizio dei diritti civili ed essere capace di esercitare una carica pubblica;
- c. essere incensurato;
- d. avere la cittadinanza svizzera;
- e. dichiararsi disposto ad adempiere l'obbligo di trasferimento.

² Il candidato al servizio diplomatico, oltre ad adempiere le condizioni di cui al capoverso 1, deve avere una licenza o un dottorato di un'università svizzera o una formazione equivalente.

³ Il candidato al servizio consolare, oltre ad adempiere le condizioni di cui al capoverso 1, deve avere una formazione specializzata riconosciuta a livello federale, un certificato di maturità o una formazione equivalente.

⁴ Il capo del DFAE può derogare alle disposizioni di cui ai capoversi 1 e 2 per assicurarsi la collaborazione di persone particolarmente qualificate per il servizio diplomatico.

⁵ Il direttore della DRRE può derogare alle disposizioni di cui ai capoversi 1 e 3 per assicurarsi la collaborazione di persone particolarmente qualificate per il servizio consolare.

Art. 14 Esame medico e controllo di sicurezza

(art. 24 OPers)

Il candidato ai servizi di carriera deve sottoporsi a un esame da parte del servizio medico dell'Amministrazione federale e al controllo di sicurezza conformemente all'ordinanza del 19 dicembre 2001⁸ sui controlli di sicurezza relativi alle persone.

⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 28 set. 2005, in vigore dal 1° nov. 2005 (RU 2005 4703).

Art. 15 Altre cittadinanze
(art. 24 OPers)

L'organo competente conformemente all'articolo 4 (autorità di assunzione) può assumere a tempo indeterminato una persona che non ha esclusivamente la cittadinanza svizzera solo se questa persona ha dimostrato che:

- a. ha rinunciato definitivamente alle sue cittadinanze estere; o
- b. non è possibile una rinuncia alla cittadinanza estera o una sua perdita secondo la legislazione dello Stato interessato.

Sezione 2: Assunzione nei servizi di carriera

Art. 16 Concorso di ammissione
(art. 24 OPers)

¹ L'assunzione a tempo indeterminato nei servizi di carriera ha luogo, fatto salvo l'articolo 13 capoversi 4 e 5, dopo aver superato il concorso di ammissione. Quest'ultimo si compone di un esame di ammissione, di una formazione interna e di un esame finale.

² Nel concorso di ammissione vengono esaminate l'idoneità generale, la personalità e le necessarie conoscenze di due lingue straniere.

Art. 17 Commissioni di ammissione
(art. 24 OPers)

¹ Il DFAE nomina una commissione ciascuna per l'ammissione al servizio diplomatico e al servizio consolare. Disciplina l'organizzazione e la procedura delle commissioni di ammissione.

² Le commissioni si compongono di 20 membri al massimo.

³ Valutano i candidati in occasione dell'esame di ammissione per quanto concerne l'idoneità generale ai servizi di carriera e si esprimono al termine della formazione interna e dopo l'esame finale in merito all'assunzione a tempo indeterminato nel servizio diplomatico o consolare.

Art. 18 Ammissione alla formazione
(art. 24 OPers)

L'autorità di assunzione decide in base alla valutazione dell'esame di ammissione da parte della competente commissione di ammissione in merito all'ammissione dei candidati alla formazione.

Art. 19 Assunzione a tempo determinato
(art. 25 OPers)

¹ I candidati ammessi alla formazione sono assunti a tempo determinato per la durata della formazione.

² Il periodo di prova è di tre mesi.

³ Lo stipendio iniziale è stabilito come segue:

- a. nel quadro della classe di stipendio 20 per i candidati al servizio diplomatico;
- b. nel quadro della classe di stipendio 12 per i candidati al servizio consolare.

Art. 20 Assunzione a tempo indeterminato
(art. 25 OPers)

L'autorità di assunzione decide in merito all'assunzione a tempo indeterminato dei candidati al servizio diplomatico o consolare, tenendo conto dei pareri espressi dalle competenti commissioni di assunzione relativi ai risultati della formazione e dell'esame finale.

Art. 21 Contratto di lavoro
(art. 25 OPers)

Il contratto di lavoro disciplina in particolare:

- a. l'appartenenza al servizio;
- b. l'obbligo di trasferimento e gli obblighi ad esso connessi nei settori del controllo di sicurezza relativi alle persone e dei dati personali;
- c. la classe di stipendio attuale.

Sezione 3:
Pensionamento anticipato per gli impiegati soggetti all'obbligo di trasferimento e per il personale soggetto a rotazione

Art. 22 Campo di applicazione
(art. 34 OPers)

L'articolo 34 OPers sul pensionamento anticipato vale anche per gli impiegati non più soggetti all'obbligo di trasferimento se tra la loro assegnazione al personale non soggetto all'obbligo di trasferimento e il loro pensionamento anticipato ci sono meno di cinque anni. L'autorità di assunzione decide d'intesa con l'Ufficio federale del personale (UFPER).

Art. 23 Indicizzazione dei luoghi d'impiego
(art. 34 OPers)

¹ La DRRE determina d'intesa con il DFF i criteri da considerare nell'assegnazione dei punti ai luoghi d'impiego all'estero e la loro ponderazione.

² Determina annualmente le condizioni di vita nei luoghi d'impiego e allestisce un indice nel quale le condizioni di vita nella città di Berna costituiscono il valore di riferimento con 100 punti. Rende noto l'indice.

³ Pone in vigore i valori dell'indice al 1° gennaio dell'anno successivo. In casi eccezionali può procedere a un adeguamento anticipato.

Art. 24 Ponderazione dei luoghi d'impiego e degli anni di soggiorno
(art. 34 OPers)

¹ Per il pensionamento anticipato conformemente all'articolo 34 capoverso 2 OPers sono computati i punti per gli anni di soggiorno in luoghi d'impiego con condizioni di vita difficili o molto difficili. L'allegato 1 contiene i particolari.

² Sono computati gli impieghi di almeno 270 giorni.⁹

Art. 25 Numero di trasferimenti
(art. 34 OPers)

Per il pensionamento anticipato conformemente all'articolo 34 capoverso 2 OPers, dopo la decima assegnazione a un nuovo luogo d'impiego è accreditato un abbuono di 50 punti.

Capitolo 4: Stipendio e prestazioni sociali

Sezione 1:

Evoluzione dello stipendio e promozioni nei servizi di carriera

Art. 26 Principio
(art. 39 OPers)

¹ L'evoluzione dello stipendio nel servizio di carriera è basata:

- a. sulla valutazione delle prestazioni;
- b. su eventuali promozioni.

² Gli aumenti annuali di stipendio in base alla valutazione delle prestazioni e a eventuali promozioni nell'ambito di una fascia di funzione sono validi dal 1° gennaio dell'anno successivo.

³ Le promozioni in una funzione superiore sono valide al momento dell'assunzione della nuova fascia di funzione.

Art. 27 Promozioni

¹ È considerato come una promozione il passaggio a una classe di stipendio superiore.

⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 28 set. 2005, in vigore dal 1° nov. 2005 (RU 2005 4703).

² Gli impiegati possono essere promossi nell'ambito di una fascia di funzione o in una fascia di funzione superiore conformemente all'allegato 2.

³ Una promozione ha luogo al più presto dopo:

- a. due anni in una classe di stipendio per le promozioni fino alla classe di stipendio 20;
- b. tre anni in una classe di stipendio per le promozioni nella classe di stipendio 22 o in una classe superiore.

⁴ Se l'ultima promozione non era valida per l'inizio di un anno, la durata minima di cui al capoverso 3 può essere ridotta di tre mesi al massimo.

⁵...10

Art. 28 Evoluzione dello stipendio in caso di promozioni

(art. 39 OPers)

¹ La base di calcolo per l'evoluzione annuale dello stipendio in funzione delle prestazioni e dell'esperienza è data dall'importo massimo del livello di valutazione A della classe di stipendio più elevata della relativa funzione.

² Gli impiegati che sono stati promossi in una fascia di funzione superiore ricevono un aumento straordinario dello stipendio. Esso corrisponde alla metà della differenza tra gli importi massimi nell'attuale e nella nuova classe di stipendio.

Art. 29 Premi di riconoscimento

(art. 49 OPers)

¹ Se l'evoluzione dello stipendio conformemente all'articolo 28 raggiunge l'importo massimo del livello di valutazione A della classe di stipendio più elevata della fascia di funzione applicabile, può essere versato un premio di riconoscimento qualora le prestazioni corrispondano al livello di valutazione A+ o A++. Se, per motivi oggettivi, questo importo massimo non può essere raggiunto, il premio di riconoscimento può essere accordato alle stesse condizioni se viene raggiunto l'importo massimo fissato per il livello di valutazione A della classe di stipendio determinante.¹¹

² Non può essere versato alcun premio di riconoscimento per promozioni all'interno di una fascia di funzione.

Art. 30 Condizioni di promozione

¹ Le promozioni si basano sulle esigenze di servizio e sull'idoneità degli impiegati.

² L'idoneità degli impiegati a una funzione superiore è stabilita in base:

- a. alla valutazione del potenziale fino alla classe di stipendio 30;
- b. alla valutazione delle prestazioni;

¹⁰ Abrogato dal n. I dell'O del DFAE dell'8 apr. 2003 (RU **2003** 1019).

¹¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 28 set. 2005, in vigore dal 1° nov. 2005 (RU **2005** 4703).

- c. ad altre basi di valutazione come rapporti relativi a ispezioni o test attitudinali.

³ Sussistono esigenze di servizio quando gli impiegati svolgono presumibilmente a lungo termine funzioni che rientrano in una classe di stipendio superiore. Sussistono inoltre se queste funzioni devono probabilmente essere assegnate nel prossimo futuro a impiegati in classi di stipendio inferiori.

⁴ Se il numero di impiegati idonei a una funzione superiore supera il numero dei posti in questa funzione corrispondente alle esigenze di servizio, sono promossi gli impiegati più idonei.

Art. 31 Decisione di promozione

Prima di decidere, l'organo competente della promozione sente la competente commissione di promozione. Comunica la decisione direttamente all'impiegato promosso.

Art. 32 Commissioni di promozione

¹ Le seguenti commissioni di promozione forniscono le loro raccomandazioni ai servizi competenti della promozione:

- a. la commissione di promozione I per gli impiegati del servizio diplomatico e per gli impiegati del servizio consolare integrati nella classe di stipendio 26 o in una classe di stipendio superiore;
- b. la commissione di promozione II per gli altri impiegati dei servizi di carriera.

² Il DFAE disciplina l'organizzazione e la composizione delle commissioni di promozione.

Art. 33 Evoluzione dello stipendio in caso di trasferimento

¹ Chi esercita una nuova funzione ed è soggetto all'obbligo di trasferimento è integrato almeno nella classe di stipendio attuale se la nuova funzione rientra nella stessa fascia della precedente.

^{1bis} Gli impiegati che sono trasferiti in un posto che rientra in una fascia di funzione superiore all'attuale possono ricevere un'indennità di funzione se almeno quattro classi di stipendio separano la loro classe di stipendio dalla classe di stipendio più bassa della fascia di funzione alla quale hanno avuto accesso. L'importo di questa indennità di funzione corrisponde alla differenza tra l'importo massimo del livello di valutazione A della loro classe di stipendio e l'importo massimo del livello di valutazione A della classe di stipendio immediatamente superiore.¹²

¹² Introdotta dal n. I dell'O del DFAE del 28 set. 2005, in vigore dal 1° nov. 2005 (RU 2005 4703).

^{1ter} Nei casi di cui al capoverso 1^{bis}, il direttore della DRRE può stabilire, eccezionalmente, un'indennità di funzione d'importo più elevato. La somma del salario e dell'indennità di funzione non deve superare l'importo massimo del livello di valutazione A della classe di stipendio più alta della fascia di funzione del nuovo posto.¹³

² Gli impiegati che sono trasferiti in un posto che rientra in una fascia di funzione inferiore all'attuale e il cui stipendio attuale supera l'importo massimo giustificato in base alla valutazione delle prestazioni e della funzione ricevono lo stipendio attuale e la compensazione del rincaro fino al prossimo trasferimento, ma al massimo per quattro anni, se l'assegnazione al nuovo posto non è motivata dalle loro prestazioni o dalla loro idoneità. Dopo questo termine lo stipendio è fissato in base alla valutazione delle prestazioni e all'assegnazione del posto a una determinata fascia di funzione. Sono fatti salvi i casi particolari di cui al capoverso 3.

³ In casi particolari, il DFAE può far occupare un posto assegnato alle fasce di funzione 3–5 da un impiegato integrato in una fascia di funzione superiore se il contingente di posti di questa fascia di funzione non è ancora esaurito. Gli impiegati ricevono lo stipendio attuale. L'indennità di funzione della fascia di funzione 6 viene a cadere con il trasferimento a un nuovo posto.

Sezione 2: Valutazione della funzione e organi di valutazione nei servizi di carriera

Art. 34 Valutazione della funzione (art. 52 OPers)

¹ Ogni funzione nei servizi di carriera è valutata in base alle condizioni necessarie e ai compiti da adempiere ed è assegnata a una classe di stipendio nell'ambito di una fascia di funzione. Le valutazioni delle funzioni sono stabilite nell'allegato 2.

² Il DFAE stabilisce d'intesa con il DFF un contingente di posti per ognuna delle fasce di funzione 3–6 del servizio diplomatico.

Art. 35 Organi di valutazione (art. 53 OPers)

Gli organi di valutazione delle funzioni dei servizi di carriera sono:

- a. il DFF per le funzioni delle classi di stipendio 35–38, conformemente all'articolo 53 OPers;
- b. il DFAE d'intesa con il DFF per le funzioni delle classi di stipendio 32–34;
- c. la DRRE per le funzioni delle classi di stipendio 1–31.

¹³ Introdotto dal n. I dell'O del DFAE del 28 set. 2005, in vigore dal 1° nov. 2005 (RU 2005 4703).

Sezione 3: Supplementi speciali per gli impiegati in servizio all'estero¹⁴

Art. 36

¹ La DRRE, su proposta della rappresentanza estera e d'intesa con la divisione politica competente, può versare un supplemento speciale per compensare gli inconvenienti non compensati in altro modo dovuti al soggiorno necessario per motivi di servizio di impiegati soggetti all'obbligo di trasferimento o in servizio all'estero, persone di accompagnamento e figli in luoghi d'impiego nei quali a seguito di eventi straordinari si devono prendere in considerazione notevoli perdite della qualità della vita o un sostanziale aumento del pericolo per la vita o l'integrità personale.

² Il supplemento corrisponde al massimo al valore di 10 punti secondo l'articolo 23. È versato per gli impiegati e per le persone di accompagnamento nella misura del 100 per cento ciascuno e per ogni figlio degli impiegati nella misura del 60 per cento.

³ Il supplemento è versato di regola per un massimo di sei mesi. La durata può essere prolungata in presenza di motivi validi per altri sei mesi.

Sezione 4: Prestazioni sociali agli impiegati in servizio all'estero

Art. 37 Prestazioni in caso di infortunio professionale

(art. 63 OPers)

¹ In caso di lesioni corporali o invalidità dovuti a un infortunio professionale o di menomazioni dovute a una malattia professionale equiparabile a un infortunio professionale l'interessato ha diritto:

- a. al 100 per cento del guadagno determinante conformemente all'articolo 63 capoverso 2 lettera a OPers per incapacità totale al lavoro fino alla morte;
- b. alla parte del guadagno determinante corrispondente al grado d'invalidità secondo la legge federale del 20 marzo 1981¹⁵ sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF) in caso di incapacità parziale al lavoro.

² Per pregiudizio delle relazioni personali nei casi di cui al capoverso 1 lettera a, il datore di lavoro può concedere una prestazione a titolo di riparazione morale.

Art. 38 Altre prestazioni

(art. 63 OPers)

¹ Il datore di lavoro paga le spese di cura dell'impiegato in servizio all'estero secondo i principi della LAINF¹⁶ e le spese del rito funebre secondo l'articolo 26 capo-

¹⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 28 set. 2005, in vigore dal 1° nov. 2005 (RU 2005 4703).

¹⁵ RS 832.20

¹⁶ RS 832.20

verso 4 dell'ordinanza del DFF del 6 dicembre 2001¹⁷ concernente l'ordinanza sul personale federale (O-OPers-DFF) se le persone di accompagnamento e i figli che vivono nella stessa economia domestica, nella misura in cui abbiano diritto ad assegni di custodia, subiscono infortuni e malattie ai sensi degli articoli 39 e 40.

² Per la riduzione o il rifiuto delle prestazioni di cui al capoverso 1, l'articolo 27 O-OPers-DFF si applica per analogia.

Art. 39 Infortuni professionali

(art. 63 OPers)

Sono considerati infortuni professionali per gli impiegati in servizio all'estero in particolari gli infortuni:

- a. in seguito ad azioni di guerra, rivoluzione o tumulti;
- b. durante o a causa di un viaggio all'estero pagato dal datore di lavoro;
- c. durante il viaggio di ritorno dell'impiegato giunto alla quiescenza se per motivi cogenti il viaggio non ha potuto essere effettuato prima della fine del rapporto di servizio e ha luogo entro il più breve termine possibile;
- d. in seguito a un atto di violenza rivolto contro di essi a causa della loro funzione.

Art. 40 Malattie professionali

(art. 63 OPers)

¹ Per gli impiegati in servizio all'estero sono considerate malattie professionali equiparabili a un infortunio professionale in particolare le malattie:

- a. dovute alle condizioni igieniche e particolari nel luogo d'impiego;
- b. durante e a causa di un viaggio all'estero pagato dal datore di lavoro;
- c. durante il viaggio di ritorno dell'impiegato giunto alla quiescenza se per motivi cogenti il viaggio non ha potuto essere effettuato prima della fine del rapporto di servizio e ha luogo entro il più breve termine possibile.

² Nei casi di cui al capoverso 1 lettere a e b, il DFAE chiede una perizia del servizio medico dell'Amministrazione generale della Confederazione e decide in merito al nesso causale.

Capitolo 5: Tempo di lavoro

Sezione 1: Tempo di lavoro alla centrale

Art. 41 Orario di lavoro flessibile

(art. 64 OPers)

¹ Alla centrale vige di regola l'orario di lavoro flessibile.

¹⁷ RS 172.220.111.31

² Se l'onere di lavoro lo richiede, i superiori possono ordinare in alcuni giorni un orario di lavoro obbligatorio.

Art. 42 Rilevamento dell'orario
(art. 64 OPers)

Il tempo di lavoro prestato è rilevato sui supporti di dati stabiliti dalla DRRE.

Art. 43 Presenza obbligatoria, orario di lavoro fisso
(art. 64 OPers)

¹ In caso di orario di lavoro flessibile le ore dalle 9 alle 11 e dalle 14 alle 16 sono considerate orario di lavoro fisso.

² Per motivi di servizio il direttore o il segretario generale possono ordinare orari di lavoro fissi per alcuni settori, gruppi di personale o impiegati.

Art. 44 Servizio di picchetto
(art. 13 O-OPers-DFP)

Il servizio di picchetto può essere ordinato dal direttore, dal segretario generale e dagli addetti alla sicurezza.

Art. 45 Orario di lavoro flessibile
(art. 64 OPers)

La DRRE è competente dell'approvazione dell'orario di lavoro flessibile.

Art. 46 Congedo sabbatico per gli impiegati soggetti all'obbligo di trasferimento
(art. 64 OPers e art. 34 O-OPers-DFP)

¹ Può essere concordato un congedo sabbatico con gli impiegati a partire dalla classe di stipendio 24 se serve a un perfezionamento professionale nell'interesse del servizio.

² Se si applica l'orario di lavoro basato sulla fiducia, ogni anno possono essere accreditate fino a 100 ore agli impiegati sul conto del congedo sabbatico.

Sezione 2: Tempo di lavoro degli impiegati in servizio all'estero

Art. 47 Orario settimanale del lavoro
(art. 64 OPers)

¹ La DRRE stabilisce l'orario settimanale per ogni rappresentanza all'estero in base all'indice di cui all'articolo 23.

² La riduzione del tempo di lavoro rispetto all'orario settimanale del lavoro di cui all'articolo 64 capoverso 2 OPers ammonta:

- a. da 100 a 83 punti dell'indice: 2 ore;
- b. da 82 a 63 punti dell'indice: 4 ore;
- c. sotto i 63 punti dell'indice: 6 ore.

³ Le disposizioni di cui all'articolo 64 capoverso 2 OPers sui giorni di compensazione si applicano per analogia.

Art. 48 Presenza obbligatoria, orario di lavoro fisso
(art. 64 OPers)

I capi delle rappresentanze all'estero stabiliscono gli orari di lavoro fissi e a scelta nei loro settori, d'intesa con la DRRE. In casi motivati possono autorizzare deroghe per alcuni impiegati.

Art. 49 Servizio di picchetto
(art. 13 O-OPers-DFP)

¹ In tempi normali, i capi delle rappresentanze all'estero ordinano il servizio di picchetto nei loro settori d'intesa con la DRRE.

² In tempi di crisi e di emergenza ordinano autonomamente un eventuale servizio di picchetto allargato che risulti necessario nei loro settori e ne informano immediatamente la DRRE.

³ Durante il servizio di picchetto garantiscono che la loro rappresentanza sia sempre raggiungibile.

Art. 50 Orari di lavoro flessibili
(art. 64 OPers e art. 30-33 O-OPers-DFP)

¹ Fatti salvi accordi divergenti, a partire dalla classe di stipendio 24 si applica l'orario di lavoro basato sulla fiducia.

² Le forme di durata del lavoro flessibile come il modello con diverse varianti di durata del lavoro, la durata del lavoro calcolata sull'arco dell'anno, l'orario del lavoro effettuato in gruppo e il telelavoro non sono applicabili.

³ I capi delle rappresentanze all'estero approvano gli orari di lavoro flessibili d'intesa con la DRRE.

Art. 51 Congedo sabbatico
(art. 64 OPers e art. 34 O-OPers-DFP)

¹ Può essere concordato un congedo sabbatico con gli impiegati a partire dalla classe di stipendio 24 o con impiegati in una classe inferiore ai quali sono affidate funzioni di gestione e che hanno diritto a un importo forfettario per attività di pubbliche relazioni conformemente all'articolo 103, se si applica l'orario di lavoro basato sulla fiducia e serve a un perfezionamento professionale nell'interesse del servizio.

² Nei casi di cui al capoverso 1, agli impiegati possono essere accreditate complessivamente fino a 100 ore l'anno sul conto del congedo sabbatico.

³ Gli impiegati in servizio all'estero prendono congedi sabbatici in occasione dei trasferimenti. In casi particolari, la DRRE può autorizzarli a prendere questi congedi in un altro momento.

⁴ L'accredito di tempo è convertito in giorni di congedo sulla base di un orario settimanale del lavoro di 41 ore.

⁵ È fatto salvo l'articolo 34 O-OPers-DFF¹⁸ capoversi 3–5.

⁶ Le prestazioni del DFAE durante un congedo sabbatico si basano sul luogo d'impiego di Berna. Chi non prende il congedo in occasione di un trasferimento può, in casi motivati, chiedere alla DRRE che il DFAE assuma gli eventuali costi fissi al luogo d'impiego per la durata del congedo.

Art. 52 Lavoro aggiuntivo e lavoro straordinario

(art. 65 OPers)

¹ Si è in presenza di lavoro straordinario quando è superato l'orario settimanale del lavoro secondo l'articolo 47 per un posto di lavoro a tempo pieno.

² Si è in presenza di lavoro aggiuntivo quando gli impiegati assunti a tempo parziale lavorano più dell'orario settimanale del lavoro corrispondente al loro tasso di occupazione ma meno dell'orario settimanale del lavoro per un posto a tempo pieno.

³ Il lavoro straordinario o aggiuntivo ordinato dal superiore o riconosciuto successivamente deve essere rilevato per scritto e vistato dal superiore.

⁴ Nell'ambito dell'orario di lavoro basato sulla fiducia il lavoro straordinario e il lavoro aggiuntivo non sono rilevati.

⁵ Nell'anno di trasferimento il lavoro straordinario e il lavoro aggiuntivo effettuati nel precedente posto d'impiego devono essere compensati. Non devono essere trasferiti al nuovo posto d'impiego.

Art. 53 Giorni di libero

(art. 66 OPers)

¹ Gli impiegati hanno diritto al massimo a 68 giorni di riposo. Sono considerati giorni di riposo le domeniche, i giorni della settimana usualmente equiparati alla domenica nel luogo all'estero e i giorni festivi generali.

² Su proposta del capo della rappresentanza all'estero e in considerazione degli usi nel luogo d'impiego e delle esigenze di servizio, la DRRE può:

- a. stabilire come giorno di libero il giorno della settimana che nel luogo d'impiego corrisponde alla domenica;
- b. stabilire un numero di giorni festivi fino al massimo di cui al capoverso 1.

³ Se conformemente al capoverso 2 risultano meno di 63 giorni di riposo per la rappresentanza all'estero, il numero di giorni di riposo è aumentato di conseguenza.

¹⁸ RS 172.220.111.31

⁴ Se conformemente al capoverso 2 risultano più di 63 giorni per la rappresentanza all'estero, il numero di giorni di compensazione conformemente all'articolo 64 capoverso 2 OPers è ridotto di conseguenza.

⁵ Se per motivi di servizio non possono essere concessi giorni di libero, essi devono essere compensati con tempo libero di uguale durata.

⁶ I capi delle rappresentanze all'estero decidono sul periodo della compensazione. Essa ha luogo di regola entro tre mesi, in ogni caso prima di un trasferimento.

Capitolo 6: Vacanze e congedi

Sezione 1: Autorizzazione

Art. 54 Alla centrale
(art. 67 e 68 OPers)

¹ Sono competenti per l'approvazione del piano delle vacanze:

- a. il capo del Dipartimento per il segretario generale e per i direttori;
- b. il segretario generale e i direttori per gli impiegati loro direttamente subordinati;
- c. negli altri casi i capi degli impiegati loro direttamente subordinati.

² La competenza per la concessione di congedi si basa sull'articolo 9.

Art. 55 All'estero
(art. 67 e 68 OPers)

¹ Sono competenti per l'approvazione del piano delle vacanze:

- a. la DRRE d'intesa con la Direzione politica per i capimissione;
- b. i capimissione per i capiposto;
- c. i capi delle rappresentanze all'estero per gli impiegati loro subordinati.

² La competenza per la concessione di congedi agli altri impiegati si basa sull'articolo 9. Può essere delegata ai capi di queste rappresentanze.

Sezione 2: Vacanze degli impiegati in servizio all'estero¹⁹**Art. 56** Diritto
(art. 67 OPers)

¹ Gli impiegati in servizio all'estero hanno diritto a vacanze di:²⁰

- a. sei settimane fino all'anno civile incluso in cui compiono il 49° anno d'età;
- b. sette settimane a partire dall'anno civile in cui compiono il 50° anno d'età;
- c. otto settimane a partire dall'anno civile in cui compiono il 60° anno d'età.

² Per gli impiegati in luoghi d'impiego con condizioni di vita difficili il diritto alle vacanze aumenta di una settimana, con condizioni di vita molto difficili di due settimane. La base è data dall'indice di cui all'articolo 23.

³ Se nell'indice di cui all'articolo 23 il luogo d'impiego ha al massimo 55 punti nel settore della sanità, sussiste il diritto a una settimana di vacanza supplementare, ma non deve essere superato il massimo per i luoghi d'impiego con condizioni di vita molto difficili.

⁴ Il diritto alle vacanze in caso di trasferimenti in luoghi d'impiego con altre condizioni di vita durante un anno civile si basa sulla durata dell'impiego nei diversi luoghi d'impiego.

Art. 57 Per viaggi di servizio e impieghi all'estero di lunga durata
(art. 67 OPers)

Se un viaggio di servizio o un impiego fuori dal luogo d'impiego vero e proprio durano più di 30 giorni per anno civile, il diritto alle vacanze è adeguato di un giorno ogni 30 giorni di viaggio o di impiego in luoghi con altre condizioni di vita.

Art. 58 Per interruzione prematura delle vacanze
(art. 67 OPers)

Se gli impiegati devono interrompere le vacanze per motivi di servizio, il periodo di vacanze già preso fino a una durata massima di due settimane è considerato congedo pagato, se sono state prese meno della metà delle vacanze autorizzate.

Art. 59 Per il servizio militare o civile
(art. 67 OPers)

Agli impiegati che prestano volontariamente il servizio militare o civile, obbligatorio in caso di domicilio in Svizzera, è ridotto nella misura dei giorni di servizio prestati il diritto supplementare alle vacanze concesso all'estero rispetto al diritto alle vacanze in Svizzera.

¹⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 28 set. 2005, in vigore dal 1° nov. 2005 (RU 2005 4703).

²⁰ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 28 set. 2005, in vigore dal 1° nov. 2005 (RU 2005 4703).

Sezione 3: Congedo degli impiegati in servizio all'estero²¹

Art. 60

¹ Gli impiegati in servizio all'estero possono ricevere un congedo pagato in particolare per le attività e gli eventi indicati nell'allegato 3.²²

² Per matrimoni, nascite, lutti come pure per malattie e infortuni conformemente all'articolo 40 capoverso 3 O-OPers-DFP²³ il congedo può esser prolungato per la durata del viaggio di quattro giorni al massimo.

Capitolo 7:

Altre prestazioni del datore di lavoro per gli impiegati in servizio all'estero²⁴

Sezione 1: Rimborso dei viaggi di servizio

Art. 61 Definizioni (art. 72 OPers)

¹ Sono considerati viaggi di servizio:

- a. i viaggi ordinati o autorizzati nell'interesse del Dipartimento;
- b. i viaggi dei capimissione alla Conferenza degli ambasciatori dal loro luogo di vacanze in Svizzera o dal confine svizzero.

² Non sono considerati viaggi di servizio:

- a. i viaggi per impieghi di lunga durata;
- b. i viaggi di trasferimento;
- c. i viaggi pagati per le vacanze in Svizzera;
- d. le visite dei figli;
- e. i viaggi nelle vicinanze del luogo d'impiego se l'impiegato riceve un'indennità forfettaria per attività di pubbliche relazioni;
- f. i viaggi in caso di lutto;
- g. i viaggi a scopo di trattamento medico;
- h. i viaggi per partecipare a concorsi di ammissione;
- i. i viaggi per partecipare a manifestazioni di formazione.

²¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 28 set. 2005, in vigore dal 1° nov. 2005 (RU 2005 4703).

²² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 28 set. 2005, in vigore dal 1° nov. 2005 (RU 2005 4703).

²³ RS 172.220.111.31

²⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 28 set. 2005, in vigore dal 1° nov. 2005 (RU 2005 4703).

Art. 62 Ordine e autorizzazione

(art. 72 OPers)

Sono competenti di ordinare o autorizzare viaggi di servizio degli impiegati loro subordinati e delle autorizzazioni di viaggio per le persone di accompagnamento e i figli di questi impiegati:

- a. il segretario generale, i direttori o per delega i capidivisione;
- b. i capi delle rappresentanze all'estero.

Art. 63 Rimborso di viaggi in treno all'estero

(art. 72 cpv. 2 lett. b OPers)

Per viaggi di servizio all'estero con i mezzi di trasporto pubblici gli impiegati possono utilizzare la 1^a classe.

Art. 64 Rimborso di viaggi in aereo all'estero

(art. 72 cpv. 2 lett. b OPers)

¹ Per i viaggi di servizio in aereo all'estero l'articolo 47 O-OPers-DFP²⁵ si applica per analogia.

² Per i viaggi pagati conformemente all'articolo 61 capoverso 2 lettere f-i è rimborsato il prezzo di un biglietto in classe economica. In presenza di motivi validi la DRRE può eccezionalmente autorizzare un biglietto aereo in classe business.

Art. 65 Rimborso dell'utilizzazione di veicoli a motore privati all'estero

(art. 72 cpv. 2 lett. b OPers)

In caso di utilizzo autorizzato di un veicolo a motore privato per viaggi di servizio, l'indennità chilometrica ammonta a 60 centesimi per un'automobile e a 25 centesimi per un motoveicolo o una motoretta. Il capo della rappresentanza all'estero è competente dell'autorizzazione.

Art. 66 Rimborso di pernottamenti in Svizzera

(art. 72 cpv. 2 lett. a OPers; art. 44 O-OPers-DFP)

¹ Per pernottamenti con colazione fuori dal luogo di domicilio sono rimborsati al massimo 180 franchi e nella camera doppia al massimo 230 franchi.

² Il pernottamento privato con colazione è rimborsato con un importo forfettario di 30 franchi.

Art. 67 Rimborso di pernottamenti e pasti all'estero

(art. 72 cpv. 2 lett. b OPers; art. 48 O-OPers-DFP)

¹ La DRRE fissa periodicamente il rimborso per pernottamenti e pasti all'estero in base alle spese usuali e ammissibili sul posto.

²⁵ RS 172.220.111.31

² Ove non abbia fissato alcun rimborso, sono rimborsate le spese effettive se la rappresentanza all'estero competente ha prenotato il pernottamento.

³ Il pernottamento privato con colazione è rimborsato con un importo forfettario di 30 franchi.

Sezione 2:

Rimborso di spese in relazione alla candidatura a un posto di lavoro

Art. 68 Rimborso di spese di candidati esterni o di partecipanti esterni a concorsi di ammissione
(art. 72 OPers; art. 51 lett. a O-OPers-DFE)

Su richiesta, la DRRE può rimborsare alle persone esterne che si candidano per un posto di lavoro o partecipano a un concorso di ammissione le spese legate alla presentazione o all'esame di ammissione. Il rimborso si basa sugli articoli 43–45 O-OPers-DFE²⁶ e sull'articolo 67 della presente ordinanza.

Art. 69 Rimborso di spese di partecipanti interni a concorsi di ammissione
Agli impiegati del Dipartimento possono essere rimborsati i costi legati alla partecipazione a concorsi di ammissione.

Sezione 3:

Rimborso di spese particolari dovute a impieghi di lunga durata all'estero

Art. 70²⁷ Impieghi di lunga durata

Sono considerati impieghi di lunga durata gli impieghi temporanei di lavoro fuori dal luogo d'impiego vero e proprio per sostituire persone in vacanza, rafforzare temporaneamente il personale, seguire una formazione di durata limitata, installare o effettuare la manutenzione di impianti tecnici o per scopi analoghi.

Art. 71 Rimborso di spese particolari in caso di impieghi di lunga durata all'estero
(art. 81 e 82 cpv. 3 lett. a OPers)

¹ In caso di impieghi di lunga durata all'estero agli impiegati spettano i diritti di cui agli articoli 43–48 O-OPers-DFE²⁸ e agli articoli 63–67 della presente ordinanza.

² Il carico trasportato per via aerea, la tutela degli interessi, l'equipaggiamento e le visite sono indennizzati in modo adeguato nell'ambito della presente ordinanza.

²⁶ RS 172.220.111.31

²⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 28 set. 2005, in vigore dal 1° nov. 2005 (RU 2005 4703).

²⁸ RS 172.220.111.31

Sezione 4: Rimborso di spese in relazione a viaggi d'ispezione

Art. 72

¹ Sono considerati viaggi d'ispezione i viaggi degli impiegati dell'ispettorato diplomatico o dell'ispettorato consolare e delle finanze per effettuare ispezioni di rappresentanze all'estero.

² Per i viaggi d'ispezione agli impiegati spettano i diritti di cui agli articoli 43–38 O-OPers-DFP²⁹ e agli articoli 63–67 della presente ordinanza.

³ L'indennità d'ispezione e il rimborso delle spese di convocazione sono stabiliti in modo adeguato nell'ambito della presente ordinanza.

Sezione 5: Indennità di uscita per gli impiegati della DSC

Art. 73

¹ In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, le indennità di cui all'articolo 19 capoverso 2 della legge del 24 marzo 2000³⁰ sul personale federale possono essere versate agli impiegati della DSC se:

- il loro rapporto di lavoro è durato ininterrottamente almeno 20 anni con unità amministrative conformemente all'articolo 1 OPers; o
- hanno compiuto il 50° anno d'età; o
- hanno esercitato un'attività professionale presso la DSC per la quale c'è poca richiesta sul mercato del lavoro.

² La base di calcolo per l'indennità di uscita è data dallo stipendio di Berna (senza indennità di soggiorno all'estero).

Capitolo 8:

Prestazioni del datore di lavoro per trasferimenti e impieghi all'estero e in organizzazioni internazionali

Sezione 1: In generale

Art. 74 Indennità per servizio militare e servizio civile (art. 81 segg. OPers)

¹ Se gli impiegati prestano volontariamente il servizio militare o civile che non viene computato alle vacanze, le indennità all'estero (indennità di soggiorno all'estero) nel luogo d'impiego possono essere dedotte totalmente o in parte.

²⁹ RS 172.220.111.31

³⁰ RS 172.220.1

² I costi fissi nel luogo d'impiego sono considerati adeguatamente per la durata dell'assenza dovuta al servizio militare o civile.

Art. 75 Indennità di residenza
(art. 43, 81 segg. OPers)

L'indennità di residenza non viene versata.

Art. 76 Compensazione del rincarato
(art. 44, 81 segg. OPers)

La compensazione del rincarato è versata sulle indennità per soggiorno all'estero ricorrenti, fissate in franchi svizzeri.

Art. 77 Indennità per il lavoro domenicale
(art. 45 OPers)

¹ È considerato lavoro domenicale il lavoro:

- a. svolto la domenica o in un giorno settimanale che nel luogo d'impiego corrisponde alla domenica;
- b. svolto in nove giorni festivi generali stabiliti dalla DRRE conformemente all'articolo 53 capoverso 2.

² L'indennità per il lavoro domenicale si basa sull'articolo 12 capoverso 1 O-OPers-DFP³¹.

Art. 78 Prestazioni in caso di malattia e infortunio
(art. 81 segg. OPers)

¹ In caso di assenza dal lavoro per malattia o infortunio, gli impiegati hanno diritto alle prestazioni corrispondenti alla funzione nel luogo d'impiego.

² In caso di assenza dal lavoro superiore a sei mesi, la DRRE può ridurre totalmente o in parte le prestazioni di cui agli articoli 80–89 OPers.

³ Se in caso di malattia o infortunio l'impiegato rimane nel luogo d'impiego, i costi fissi sono compensati adeguatamente.

Art. 79 Prestazioni in caso di occupazione a tempo parziale
(art. 38, 81 segg. OPers)

¹ Gli impiegati a tempo parziale ricevono la quota dell'indennità per inconvenienti connessi al lavoro e per mobilità così come gli importi forfettari per attività di pubbliche relazioni che corrispondono al loro tasso di occupazione.

² Se il tasso di occupazione è inferiore all'80 per cento, nei seguenti casi le indennità sono ridotte della differenza tra l'80 per cento e il tasso di occupazione:

³¹ RS 172.220.111.31

- a. spese accessorie durante il trasferimento (art. 90);
- b. spese per equipaggiamenti e attrezzature (art. 90);
- c. spese di formazione (art. 128 segg.);
- d. viaggi pagati per le vacanze (art. 96 segg.);
- e. visite pagate dei figli (art. 98 seg.);
- f. spese di locazione e spese accessorie di locazione (art. 100);
- g. risarcimento forfettario delle spese (art. 87 segg.).

Sezione 2: Indennità per inconvenienti connessi al lavoro

Art. 80³² Diritto (art. 81 OPers)

Per compensare le condizioni di vita difficili agli impiegati è versata un'indennità per inconvenienti connessi al lavoro, a condizione che il loro luogo d'impiego sia valutato con meno di 95 punti nell'indice di cui all'articolo 23.

Art. 81³³ Importo (art. 81 OPers)

Per ogni punto dell'indice inferiore a 95 con il quale è valutato il luogo d'impiego sorge un diritto a un importo di 583 franchi l'anno.

Art. 82 Supplemento di vecchiaia (art. 81 OPers)

L'indennità per inconvenienti connessi al lavoro è aumentata:

- a. del 5 per cento a partire dal 1° gennaio dell'anno in cui l'impiegato compie il 40° anno d'età;
- b. del 10 per cento a partire dal 1° gennaio dell'anno in cui l'impiegato compie il 45° anno d'età;
- c. del 15 per cento a partire dal primo gennaio dell'anno in cui l'impiegato compie il 50° anno d'età;
- d. del 20 per cento a partire dal 1° gennaio dell'anno in cui l'impiegato compie il 55° anno d'età.

³² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 28 set. 2005, in vigore dal 1° nov. 2005 (RU 2005 4703).

³³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 28 set. 2005, in vigore dal 1° nov. 2005 (RU 2005 4703).

Art. 83 Riduzione
(art. 81 OPers)

Dopo cinque anni di soggiorno nello stesso luogo d'impiego, l'indennità per inconvenienti connessi al lavoro è ridotta del 20 per cento rispetto all'importo iniziale per ogni anno successivo. La riduzione è applicabile il 1° gennaio dell'anno successivo.

Sezione 3: Indennità per mobilità

Art. 84³⁴ Importo
(art. 81 OPers)

L'indennità per mobilità ammonta a 5826 franchi l'anno.

Art. 85 Supplemento di vecchiaia
(art. 81 OPers)

L'indennità per mobilità è aumentata:

- a. del 5 per cento a partire dal 1° gennaio dell'anno in cui l'impiegato compie il 40° anno d'età;
- b. del 10 per cento a partire dal 1° gennaio dell'anno in cui l'impiegato compie il 45° anno d'età;
- c. del 15 per cento a partire dal primo gennaio dell'anno in cui l'impiegato compie il 50° anno d'età;
- d. del 20 per cento a partire dal 1° gennaio dell'anno in cui l'impiegato compie il 55° anno d'età.

Art. 86 Riduzione
(art. 81 OPers)

Dopo cinque anni di soggiorno nello stesso luogo d'impiego, l'indennità per mobilità è ridotta del 20 per cento rispetto all'importo iniziale per ogni anno successivo. La riduzione è applicabile il 1° gennaio dell'anno successivo.

³⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 28 set. 2005, in vigore dal 1° nov. 2005 (RU 2005 4703).

Sezione 4: Risarcimento forfettario delle spese per la gestione dell'economia domestica

Art. 87 Diritto (art. 82 cpv. 3 lett. a OPers)

¹ Le spese supplementari per la gestione dell'economia domestica sono indennizzate a titolo forfettario a partire dal giorno d'inizio del lavoro nel luogo d'impiego all'estero.

² L'importo forfettario è versato una sola volta per economia domestica.

³ Se la persona di accompagnamento fa valere l'importo forfettario a causa del suo rapporto d'impiego con la Confederazione, esso è calcolato in base allo stipendio superiore tra i due e viene corrisposto un supplemento per persone di accompagnamento conformemente all'articolo 120.

Art. 88³⁵ Importo (art. 82 cpv. 3 lett. a OPers)

L'importo forfettario si compone di un importo di base di 6376 franchi l'anno e di un supplemento pari all'8 per cento dello stipendio annuo.

Art. 89 Riduzione (art. 82 cpv. 3 lett. a OPers)

Dopo cinque anni di soggiorno nello stesso luogo d'impiego, l'importo forfettario è ridotto del 20 per cento rispetto all'importo iniziale per ogni anno successivo. La riduzione è applicabile il 1° gennaio dell'anno successivo.

Sezione 5: Rimborso delle spese di trasferimento

Art. 90 Spese di viaggio e di trasferimento (art. 82 cpv. 3 lett. a OPers)

¹ Gli impiegati assegnati a un altro luogo d'impiego hanno diritto per sé, le persone di accompagnamento e i figli così come per il personale privato di servizio autorizzato dalla Divisione del personale della DRRE al rimborso:

- a. delle spese di viaggio;
- b. delle spese di trasporto e di assicurazione del bagaglio;
- c. delle spese di deposito, trasporto e assicurazione degli effetti e mobili;
- d. delle spese per pernottamenti e pasti durante il viaggio;

³⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 28 set. 2005, in vigore dal 1° nov. 2005 (RU 2005 4703).

- e. delle spese accessorie durante il trasferimento;
- f. delle spese per equipaggiamenti e attrezzature.

² Le spese di cui al capoverso 1 lettere e e f sono rimborsate a titolo forfettario. L'importo forfettario per le spese per equipaggiamenti e attrezzature si basa sulla classe di stipendio dell'impiegato, sulla grandezza dell'economia domestica e sul grado di mobilio del nuovo alloggio.

Art. 91 Pernottamenti e pasti prima e dopo il trasferimento
(art. 82 cpv. 3 lett. a OPers)

Se gli impiegati poco prima della partenza dal precedente luogo d'impiego o poco dopo l'arrivo al nuovo luogo d'impiego devono sostenere spese per pernottamenti e spese supplementari per pasti, per un massimo di 30 giorni prima della partenza e di 90 giorni dopo l'arrivo viene loro versato un contributo adeguato a queste spese. Questo diritto sussiste anche per la persona di accompagnamento e per i figli.

Art. 92 Locazione a vuoto
(art. 82 cpv. 3 lett. a OPers)

Se a causa di un trasferimento gli impiegati devono lasciare il loro alloggio prima del successivo termine di disdetta possibile o locare un alloggio nel nuovo luogo d'impiego nell'interesse della Confederazione, di regola per al massimo tre mesi dopo la decisione di trasferimento e al più tardi fino al successivo termine di disdetta possibile o fino alla data di entrata nell'alloggio viene loro versato un contributo adeguato alle spese effettive di locazione e alle spese accessorie di locazione.

Art. 93 Separazione temporanea delle economie domestiche
(art. 82 cpv. 3 lett. a OPers)

Se in occasione di un trasferimento gli impiegati sono costretti per motivi seri a lasciare le persone di accompagnamento o i figli al precedente luogo d'impiego o devono mandarle anticipatamente al nuovo luogo d'impiego, per al massimo un anno viene loro concesso un contributo forfettario per le spese supplementari legate alla separazione delle economie domestiche.

Sezione 6:
Rimborso di spese di viaggio di impiegati in servizio all'estero per lutti o in caso di viaggi a scopo di trattamento medico

Art. 94 Per lutti
(art. 82 cpv. 3 lett. a OPers)

¹ Agli impiegati sono rimborsate le spese di viaggio per la partecipazione al funerale della persona di accompagnamento, di un figlio, di un genitore, di un fratello o di una sorella, di un cognato o di una cognata, del suocero o della suocera, di una nuora

o di un genero e se del caso anche le spese di viaggio della persona di accompagnamento e dei figli.

² Per la partecipazione al funerale in Svizzera sono rimborsate le spese di viaggio, in caso di viaggi in aereo alla tariffa più bassa in classe economica, dal luogo d'impiego fino all'aeroporto in Svizzera o fino al confine svizzero e ritorno.

³ Per la partecipazione al funerale in un Paese terzo sono rimborsate le spese di viaggio effettive fino all'importo massimo di un viaggio conformemente al capoverso 2.

Art. 95 Per viaggi a scopo di trattamento medico

(art. 82 cpv. 3 lett. a OPers)

¹ Per un viaggio dell'impiegato, della persona di accompagnamento o dei figli a scopo di trattamento medico, raccomandato dal servizio medico dell'Amministrazione generale della Confederazione, sono rimborsate le spese.

² Per viaggi in Svizzera sono rimborsate le spese, in caso di viaggi in aereo alla tariffa più bassa in classe economica, dal luogo d'impiego fino all'aeroporto in Svizzera o fino al confine svizzero e ritorno.

³ Per viaggi in un Paese terzo sono rimborsate le spese effettive fino all'importo massimo per un viaggio conformemente al capoverso 2.

⁴ Se il viaggio in classe economica non è ragionevole, il servizio medico dell'Amministrazione generale della Confederazione decide in merito alla classe aerea da utilizzare.

Sezione 7: Rimborso di viaggi per vacanze

Art. 96 Diritto

(art. 82 cpv. 3 lett. a OPers)

¹ Gli impiegati hanno diritto, per ogni anno civile completo, al rimborso di un viaggio di vacanza in Svizzera. Questo diritto sussiste anche per le persone di accompagnamento e i figli.³⁶

² Il diritto viene a cadere senza risarcimento se il viaggio non viene effettuato entro l'anno civile.³⁷

³ Se si beneficia di un viaggio per vacanze pagato, la durata del soggiorno in Svizzera deve essere di almeno due settimane.

⁴ Il viaggio per vacanze pagato può essere compensato con viaggi di trasferimento, viaggi di servizio in Svizzera e viaggi in Svizzera pagati dal DFAE a scopo di trattamento medico.

³⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 28 set. 2005, in vigore dal 1° nov. 2005 (RU 2005 4703).

³⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 28 set. 2005, in vigore dal 1° nov. 2005 (RU 2005 4703).

Art. 97 Importi forfettari
(art. 82 cpv. 3 lett. a OPers)

¹ Il diritto al rimborso del viaggio per vacanze è compensato con un importo forfettario fissato annualmente per ogni luogo d'impiego dalla DRRE d'intesa con il DFF.

² L'importo forfettario deve:

- a. essere restituito totalmente se il viaggio non ha avuto luogo entro un mese dopo la data di partenza notificata;
- b. essere restituito a metà se tra il momento in cui sorge il diritto e il momento in cui termina il rapporto di lavoro dell'impiegato trascorrono meno di sei mesi.

Sezione 8: Rimborso di visite dei figli

Art. 98 Diritto
(art. 82 cpv. 3 lett. a OPers)

¹ Per i figli degli impiegati che non risiedono nel luogo d'impiego del genitore possono essere rimborsate le spese per:³⁸

- a. fino a due visite l'anno nel luogo d'impiego fino alla fine dell'anno in cui i figli hanno compiuto il 18° anno d'età;
- b. una visita l'anno nel luogo d'impiego a partire dalla fine dell'anno in cui i figli hanno compiuto il 18° anno d'età e fino alla fine dell'anno in cui hanno compiuto il 25° anno d'età.

² Invece del viaggio di cui al capoverso 1 un genitore del figlio che vive nel luogo d'impiego può recarsi al suo luogo di residenza. In questo caso sono rimborsate solo le spese che sarebbero sorte per il viaggio del figlio.

³ Il diritto viene a cadere senza risarcimento se il viaggio non ha luogo entro un anno dall'insorgere dello stesso.

⁴ Possono essere prese adeguatamente in considerazione situazioni scolastiche o famigliari particolari.

Art. 99 Importo forfettario
(art. 82 cpv. 3 lett. a OPers)

¹ Il diritto al rimborso delle visite dei figli è compensato con un importo forfettario stabilito annualmente per ogni luogo d'impiego dalla DRRE d'intesa con il DFF.

² Per i figli che non risiedono in Svizzera sono rimborsate le spese di viaggio al massimo fino all'importo forfettario di cui al capoverso 1.

³⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 28 set. 2005, in vigore dal 1° nov. 2005 (RU 2005 4703).

³ L'importo forfettario deve:

- a. essere restituito totalmente se il viaggio non ha luogo entro un mese dopo la data di partenza notificata;
- b. essere restituito a metà se tra il momento in cui sorge il diritto e il momento in cui termina il rapporto di lavoro dell'impiegato trascorrono meno di sei mesi.

Sezione 9: Contributo alla locazione di alloggi

Art. 100

¹ Le spese di locazione e le spese accessorie di locazione legate al soggiorno all'estero che corrispondono alla funzione e alla situazione familiare degli impiegati sono assunte con la partecipazione degli impiegati stessi. La DRRE stabilisce d'intesa con il DFF la quota della partecipazione alle spese che gli impiegati devono prestare. Tale quota dipende dalla grandezza dell'economia domestica, dall'importo dello stipendio e dalle spese di locazione medie di un'economia domestica equiparabile nella città di Berna.³⁹

² Il capo della rappresentanza all'estero stabilisce nel singolo caso fino a quale importo massimo la Confederazione partecipa alle spese di locazione e alle spese accessorie di locazione e si orienta al riguardo in base ai valori di riferimento fissati di regola annualmente dalla DRRE.

³ In caso di divergenze di opinione tra l'impiegato e il capo delle rappresentanze all'estero la DRRE funge da mediatore e decide, anche se vanno rispettate le vie di servizio.

⁴ ...⁴⁰

Sezione 10: Rimborso delle spese di rappresentanza

Art. 101 Rimborso delle spese di rappresentanza agli impiegati all'estero

(art. 82 cpv. 3 lett. a OPers)

¹ Agli impiegati sono rimborsate le spese di rappresentanza effettuate con l'autorizzazione dei capi delle rappresentanze all'estero.

² L'entità e il tipo di compiti di rappresentanza degli impiegati e delle persone di accompagnamento sono stabiliti in un accordo tra i capi delle rappresentanze all'estero e gli impiegati.

³⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 28 set. 2005, in vigore dal 1° nov. 2005 (RU 2005 4703).

⁴⁰ Abrogato dal n. I dell'O del DFAE del 28 set. 2005, con effetto dal 1° nov. 2005 (RU 2005 4703).

Art. 102 Rimborso delle spese di rappresentanza agli impiegati presso missioni multilaterali a Ginevra
(art. 82 cpv. 3 lett. a e c OPers)

¹ Agli impiegati presso missioni multilaterali a Ginevra che devono assumere compiti di rappresentanza sono rimborsate le relative spese.

² La DRRE stabilisce su proposta dei capi delle missioni a quali impiegati sono affidati compiti di rappresentanza.

³ Stabilisce l'entità del rimborso delle spese di rappresentanza in base alla funzione e ai compiti di rappresentanza degli impiegati e agli obblighi di rappresentanza delle persone di accompagnamento.

Sezione 11: Importo forfettario per attività di pubbliche relazioni

Art. 103 Diritto
(art. 82 cpv. 3 lett. c OPers)

Gli impiegati che devono svolgere attività di pubbliche relazioni ricevono un importo forfettario per le relative spese.

Art. 104 Importo forfettario ridotto
(art. 82 cpv. 3 lett. c OPers)

¹ Hanno diritto a un importo forfettario ridotto gli impiegati che nell'ambito di attività di pubbliche relazioni fanno inviti fuori casa con carattere di servizio.

² Con l'importo forfettario ridotto sono rimborsate le spese di viaggio all'interno della località e del vicino agglomerato, il maggior fabbisogno di guardaroba e le spese accessorie legate alle attività di pubbliche relazioni.

Art. 105 Importo forfettario integrale
(art. 82 cpv. 3 lett. c OPers)

¹ Hanno diritto a un importo forfettario integrale gli impiegati che nell'ambito di attività di pubbliche relazioni fanno inviti a casa con carattere di servizio.

² Con l'importo forfettario integrale sono rimborsate le spese di viaggio all'interno della località e del vicino agglomerato, il maggior fabbisogno di guardaroba, le spese per il personale domestico (senza il personale domestico dei capi delle rappresentanze all'estero) e per le attrezzature interne supplementari nonché le spese accessorie legate alle attività di pubbliche relazioni.⁴¹

⁴¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 28 set. 2005, in vigore dal 1° nov. 2005 (RU 2005 4703).

Art. 106 Categorie e classi di funzione

(art. 82 cpv. 3 lett. c OPers)

¹ La DRRE suddivide i luoghi d'impiego in quattro categorie secondo le priorità del DFAE nella cura delle relazioni esterne e in considerazione delle strutture di costo. L'importo forfettario per le attività di pubbliche relazioni dei capi delle rappresentanze all'estero si basa su questa ripartizione. L'allegato 4 contiene gli importi.

² Su proposta dei capi delle rappresentanze all'estero, assegna gli impiegati incaricati di attività di pubbliche relazioni a una delle 13 classi di funzione conformemente all'allegato 4.

Art. 107 Riduzione e restituzione

(art. 82 cpv. 3 lett. c OPers)

¹ L'importo forfettario per attività di pubbliche relazioni è ridotto totalmente o in parte e deve essere restituito totalmente o in parte se le attività di pubbliche relazioni non sono prestate nell'ambito dell'accordo preso in conformità dell'articolo 101 capoverso 2.

² Il diritto all'importo forfettario viene a cadere in caso di assenza di più di tre mesi dal luogo d'impiego.

Sezione 12: Adeguamento al potere d'acquisto**Art. 108** In generale

(art. 83 OPers)

¹ Sottostanno all'adeguamento al potere d'acquisto:

- a.⁴² secondo il paniere, il 25, 30 o 35 per cento dello stipendio conformemente agli articoli 36, 39 e 40 OPers e delle prestazioni ricorrenti conformemente agli articoli 44, 46, 48, 50 e 51 OPers;
- b. l'80 per cento delle prestazioni di cui agli articoli 81 e 82 capoverso 3 lettere a e c OPers.

² Un potere d'acquisto negativo è compensato con lo stipendio e le prestazioni di cui al capoverso 1.

Art. 109 Verifica dei prezzi

(art. 83 OPers)

La DRRE fissa l'adeguamento al potere d'acquisto in base a verifiche periodiche dei prezzi a Berna e nei luoghi d'impiego d'intesa con l'UFPER.

⁴² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 28 set. 2005, in vigore dal 1° nov. 2005 (RU 2005 4703).

Art. 110 Indicizzazione

(art. 83 OPers)

¹ La differenza di prezzo tra i panieri nel luogo d'impiego e nella città di Berna è espressa con un indice comparativo nel quale il valore dell'indice della città di Berna corrisponde a 100 punti.

² In caso di divergenze dal valore dell'indice della città di Berna, il potere d'acquisto deve essere compensato conformemente all'allegato 5.

Art. 111 Modifiche

(art. 83 OPers)

¹ Se dalla verifica dei prezzi risulta una modifica del valore dell'indice per il luogo d'impiego degli impiegati, il potere d'acquisto è adeguato nel seguente modo:

- a. in caso di aumento del valore dell'indice retroattivamente all'inizio del trimestre nel quale ha avuto luogo la verifica dei prezzi;
- b. in caso di diminuzione del valore dell'indice all'inizio del trimestre successivo alla verifica dei prezzi.

² ...⁴³

Sezione 13: Esenzione fiscale**Art. 112⁴⁴** Calcolo forfettario

(art. 84 OPers)

¹ I minori costi dovuti all'esenzione fiscale degli impiegati all'estero sono calcolati secondo le basi di calcolo e le possibilità di deduzione forfettaria applicate dall'amministrazione delle contribuzioni del Cantone di Berna per calcolare le imposte sul reddito dei contribuenti domiciliati nella città di Berna.

² La deduzione per i minori costi è calcolata in base alle seguenti categorie:

- a. impiegato solo senza figli;
- b. impiegato solo con figli;
- c. impiegato coniugato senza figli;
- d. impiegato coniugato con figli.

³ La deduzione forfettaria per i minori costi ammonta al 70 per cento dell'importo calcolato secondo il capoverso 1.

⁴³ Abrogato dal n. I dell'O del DFAE del 28 set. 2005, con effetto dal 1° nov. 2005 (RU **2005** 4703).

⁴⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 28 set. 2005, in vigore dal 1° nov. 2005 (RU **2005** 4703).

Art. 113 Calcolo individuale
(art. 84 OPers)

¹ Se l'importo della deduzione per i minori costi dovuti all'esenzione fiscale conformemente all'articolo 112 capoverso 4 risulta più elevato dell'importo che gli impiegati dovrebbero versare in quanto contribuenti nella città di Berna per le imposte cantonali e comunali sul loro reddito complessivo, può essere chiesta una correzione fornendo le relative prove.

² Una correzione della deduzione per i minori costi dovuti all'esenzione fiscale ha luogo dopo la presentazione di una decisione di tassazione definitiva dell'imposta federale diretta per l'anno civile in questione (postnumerando).

Sezione 14: Prestiti

Art. 114 Concessione
(art. 85 OPers)

¹ In occasione di un trasferimento a destinazione o in provenienza dall'estero, agli impiegati, su richiesta motivata, possono essere concessi prestiti fino a sei mesi dopo l'arrivo nel luogo d'impiego per:⁴⁵

- a. equipaggiamenti e attrezzature;
- b. deposito della pigione;
- c. lavori di ripristino;
- d. acquisto di un'autovettura.

² I prestiti per gli acquisti di autovetture devono essere remunerati al tasso che la Cassa di risparmio del personale federale fissa il 1° gennaio dell'anno in questione per gli averi depositati.

Art. 115 Restituzione
(art. 85 OPers)

¹ I prestiti, eccettuato il deposito della pigione, devono essere restituiti a rate mensili ed entro quattro anni al massimo.⁴⁶

² In caso di vendita dell'oggetto per il quale il prestito era stato concesso il debito residuo diventa immediatamente esigibile.

³ In caso di risoluzione del contratto di locazione per il quale era stato concesso un prestito per il deposito della pigione, il debito diventa immediatamente esigibile dopo la restituzione del deposito compresi gli eventuali interessi.⁴⁷

⁴⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 28 set. 2005, in vigore dal 1° nov. 2005 (RU 2005 4703).

⁴⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 28 set. 2005, in vigore dal 1° nov. 2005 (RU 2005 4703).

⁴⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 28 set. 2005, in vigore dal 1° nov. 2005 (RU 2005 4703).

⁴ In caso di decesso, la DRRE può eccezionalmente rinunciare alla restituzione del debito residuo e degli interessi maturati.

Capitolo 9: Persone di accompagnamento

Sezione 1: Dichiarazione di convivenza

Art. 116⁴⁸

Gli impiegati che convivono e i loro partner consegnano alla DRRE o alla DSC una dichiarazione scritta nella quale confermano la loro convivenza.

Sezione 2: Supplemento per le persone di accompagnamento

Art. 117 Diritto

(art. 114 cpv. 3 OPers)

¹ Gli impiegati hanno diritto, per le persone che li accompagnano, a un supplemento per le persone di accompagnamento su talune indennità.⁴⁹

² Il diritto al supplemento per le persone di accompagnamento per un nuovo partner sorge al più presto 24 mesi dopo l'estinzione di un precedente diritto e a partire dal trasferimento successivo. È determinante il momento in cui viene comunicato alla DRRE lo scioglimento di un matrimonio o di una convivenza notificata.

³ Il diritto viene a cadere se la persona di accompagnamento può far valere un proprio diritto a rimborsi in base a un rapporto d'impiego con la Confederazione.

⁴ Il supplemento per le persone di accompagnamento sull'indennità forfettaria per la gestione dell'economia domestica conformemente all'articolo 120 è versata anche agli impiegati che crescono da soli uno o più figli e che hanno diritto all'assegno di custodia per i figli che vivono nella loro economia domestica.

Art. 118 Fine del diritto

(art. 114 cpv. 3 OPers)

Il diritto a un supplemento per le persone di accompagnamento si estingue all'inizio del mese successivo allo scioglimento del matrimonio o della convivenza o alla morte della persona di accompagnamento.

⁴⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 28 set. 2005, in vigore dal 1° nov. 2005 (RU 2005 4703).

⁴⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 28 set. 2005, in vigore dal 1° nov. 2005 (RU 2005 4703).

Art. 119⁵⁰ Supplementi per le persone di accompagnamento sulle indennità per inconvenienti connessi al lavoro e per mobilità
(art. 81, 114 cpv. 3 OPers)

I supplementi per le persone di accompagnamento sulle indennità per inconvenienti connessi al lavoro e per mobilità ammontano al 10 per cento delle relative indennità versate agli impiegati conformemente agli articoli 80–86.

Art. 120 Supplemento per le persone di accompagnamento sull'indennità forfettaria per la gestione dell'economia domestica
(art. 82 cpv. 3 lett. a, 114 cpv. 3 OPers)

¹ Il supplemento per le persone di accompagnamento sull'indennità forfettaria per la gestione dell'economia domestica ammonta a 9138 franchi l'anno.⁵¹

² La riduzione del supplemento si basa sull'articolo 89.

Art. 121 Supplemento per le persone di accompagnamento sull'indennità forfettaria per attività di pubbliche relazioni
(art. 82 cpv. 3 lett. c, 114 cpv. 3 OPers)

¹ Gli impiegati hanno diritto a un supplemento per le persone di accompagnamento sull'indennità forfettaria per attività di pubbliche relazioni se le persone di accompagnamento partecipano a tali attività in base a un accordo.

² L'importo del supplemento è fissato nell'allegato 4.

³ La riduzione e la restituzione del supplemento si basano sull'articolo 107.

Art. 122 Prestazioni in caso di malattia
(art. 86, 114 cpv. 3 OPers)

¹ I costi supplementari delle assicurazioni dovuti al soggiorno all'estero delle persone di accompagnamento sono assunti dal DFAE.

² Le prestazioni dell'assicurazione e il contributo federale per le persone di accompagnamento possono essere disciplinati nel quadro dei contratti di assicurazione collettiva di cui all'articolo 86 capoverso 2 OPers.

Sezione 3: Partecipazione alle spese per la previdenza professionale

Art. 123 Condizioni
(art. 114 cpv. 3 OPers)

¹ Il DFAE contribuisce a sostenere le spese per la previdenza professionale della persona di accompagnamento se:

⁵⁰ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 28 set. 2005, in vigore dal 1° nov. 2005 (RU 2005 4703).

⁵¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 28 set. 2005, in vigore dal 1° nov. 2005 (RU 2005 4703).

- a. il contratto di previdenza è stato concluso con un organo di previdenza assoggettato alla sorveglianza assicurativa o bancaria e avente sede in Svizzera;
- b. il contratto di previdenza include una componente di risparmio o di rischio in caso di invalidità a seguito di malattia o infortunio che prevede una rendita annua di almeno 12 000 franchi e se questi rischi non sono coperti da un'altra assicurazione;
- c. il contratto di previdenza include una clausola di esenzione dal premio in caso di invalidità;
- d. il capitale risparmiato o il valore di riscatto (caso di libero passaggio) è versato in Svizzera o all'estero a un organo di previdenza assoggettato alla vigilanza statale prima che insorga un caso di previdenza.

² Il capoverso 1 si applica alle persone di accompagnamento ai sensi dell'articolo 1 capoverso 1 anche quando il luogo di lavoro è in Svizzera.⁵²

Art. 124 Entità del contributo

(art. 114 cpv. 3 OPers)

¹ Se la persona di accompagnamento percepisce un reddito da attività lucrativa fino a 16 800 franchi l'anno, il DFAE contribuisce a far fronte alle spese per la sua previdenza professionale con un importo di 6600 franchi.

² Se il reddito da attività lucrativa della persona di accompagnamento supera i 44 000 franchi l'anno, il DFAE non contribuisce alle spese summenzionate.

³ Se la persona di accompagnamento percepisce un reddito da attività lucrativa compreso tra 16 800 e 44 000 franchi all'anno, la partecipazione alle spese per la previdenza professionale è ridotta in misura proporzionale.

Art. 125 Fine della partecipazione alle spese

(art. 114 cpv. 3 OPers)

La persona di accompagnamento non ha più diritto a ricevere una partecipazione alle spese per la previdenza professionale se:

- a. l'impiegato si ritira dal servizio di carriera;
- b. l'impiegato si dimette dal DFAE;
- c. la persona di accompagnamento raggiunge l'età ordinaria di pensionamento.

Sezione 4: Risarcimento di danni

Art. 126

Se persone di accompagnamento subiscono perdite di patrimonio alle condizioni di cui all'articolo 87 OPers, tali perdite sono considerate danni subiti dal personale.

⁵² Introdotta dal n. I dell'O del DFAE del 28 set. 2005, in vigore dal 1° nov. 2005 (RU 2005 4703).

Capitolo 10: Figli

Sezione 1:

Supplemento per i figli sull'indennità forfettaria per la gestione dell'economia domestica⁵³

Art. 127

¹ Gli impiegati ricevono per i propri figli un supplemento sull'indennità forfettaria per la gestione dell'economia domestica di 1275 franchi per anno e per figlio.⁵⁴

² Il supplemento per i figli secondo il capoverso 1 è versato soltanto una volta per economia domestica.

Sezione 2: Contributi alle spese di formazione

Art. 128 In generale

(art. 82 cpv. 3 lett. a, 114 cpv. 3 OPers)

¹ Il DFAE accorda agli impiegati i contributi:⁵⁵

- a. alle spese dell'istruzione di base, della riqualificazione professionale e dell'orientamento professionale;
- b. ai maggiori costi causati da uno studio universitario o da una formazione professionale basata su un apprendistato;
- c. ai maggiori costi che insorgono a seguito della separazione dalla famiglia per assolvere una formazione.

² La DRRE, d'intesa con il DFF, stabilisce i requisiti che devono soddisfare la formazione e gli istituti di formazione come pure l'entità dei contributi alle spese di formazione.

Art. 129 Inizio e fine dei contributi alle spese di formazione

(art. 82 cpv. 3 lett. a, 114 cpv. 3 OPers)

¹ I contributi alle spese di formazione sono accordati a partire dall'inizio dell'istruzione scolastica obbligatoria, ma al più presto per l'anno in cui il figlio compie il 4° anno di età.

² I contributi alle spese di formazione sono accordati fino al conseguimento della maturità o di un diploma equivalente, fino al termine della prima formazione professionale, del primo ciclo di studi universitari o alla conclusione della formazione

⁵³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 28 set. 2005, in vigore dal 1° nov. 2005 (RU 2005 4703).

⁵⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 28 set. 2005, in vigore dal 1° nov. 2005 (RU 2005 4703).

⁵⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 28 set. 2005, in vigore dal 1° nov. 2005 (RU 2005 4703).

professionale basata sull'apprendistato, al massimo tuttavia fino al compimento del 25° anno d'età.

Art. 130 Diritto ai contributi alle spese di formazione in caso di trasferimento in Svizzera
(art. 82 cpv. 3 lett. a, 114 cpv. 3 OPers)

Gli impiegati soggetti all'obbligo di trasferimento che sono trasferiti in Svizzera possono continuare a ricevere i contributi alle spese di formazione se il livello di formazione e i bisogni scolastici dei figli lo esigono.

Sezione 3: Risarcimento di danni

Art. 131

Se i figli subiscono perdite di patrimonio alle condizioni di cui all'articolo 87 OPers, tali perdite sono considerate danni subiti dal personale.

Capitolo 11: Obblighi degli impiegati in servizio all'estero

Sezione 1: In generale

Art. 132 Obbligo di trasferimento
(art. 25 cpv. 4 OPers)

¹ Gli impiegati del DFAE soggetti all'obbligo di trasferimento possono essere chiamati in servizio in ogni momento alla centrale o all'estero.

² Allo scadere di una durata minima di soggiorno in luoghi d'impiego dalle condizioni di vita difficili o molto difficili, essi possono chiedere di essere trasferiti in un altro luogo d'impiego.

³ La durata minima di soggiorno è calcolata come segue:

- a. per luoghi d'impiego con meno di 45 punti: 2 anni;
- b. per luoghi d'impiego con meno di 60 punti: 3 anni;
- c. per luoghi d'impiego con meno di 65 punti: 4 anni.

⁴ Nella decisione di trasferimento degli impiegati in un determinato luogo si prendono in considerazione la loro formazione, l'esperienza e l'idoneità per la funzione prevista come pure il loro stato di salute. Se possibile si tiene conto anche dello stato di salute della persona di accompagnamento come pure delle possibilità di formazione esistenti per i figli.

Art. 133 Comportamento nel luogo d'impiego

¹ Con il loro comportamento gli impiegati si adoperano per guadagnare la stima delle autorità e dei cittadini dello Stato di residenza in cui operano. Essi intratten-

gono le relazioni necessarie a svolgere i loro compiti. Si astengono dal fare qualsiasi dichiarazione o azione che potrebbe ripercuotersi in modo spiacevole sulla politica delle autorità svizzere, segnatamente sulla politica estera.

² Essi provvedono che le persone facenti parte della loro economia domestica non pregiudichino l'esercizio della loro funzione e non danneggino gli interessi della Svizzera.

Art. 134 Privilegi e immunità

¹ Gli impiegati adempiono le condizioni legate ai loro privilegi e alle loro immunità diplomatiche o consolari e non ne abusano.

² Essi sono responsabili dell'uso dei loro privilegi e delle loro immunità fatto dai membri della loro economia domestica.

Art. 135 Vacanze e lavoro straordinario

¹ La DRRE può obbligare gli impiegati a prendere le vacanze:

- a. in occasione di viaggi di servizio;
- b. in occasione di viaggi di trasferimento che attraversano la Svizzera;
- c. in occasione di viaggi in Svizzera intrapresi a scopo di trattamento medico.

² Il lavoro straordinario può essere compensato soltanto quando sono state prese le vacanze annuali.

Art. 136 Alloggio di servizio

Gli impiegati sono tenuti a occupare le residenze e gli alloggi di servizio destinati loro nel luogo d'impiego e a osservarne il regolamento interno.

Art. 137 Alloggio privato

¹ L'impiegato a cui non è stato assegnato alcun alloggio secondo l'articolo 136 può sceglierlo liberamente.

² I capi delle rappresentanze all'estero possono, in casi motivati, limitare la scelta dell'alloggio oppure rifiutarlo se esso non soddisfa i requisiti di sicurezza o la funzione degli impiegati.

Art. 138 Versamento dello stipendio in valuta locale

¹ La DRRE può emanare prescrizioni particolari per le rappresentanze all'estero concernenti il versamento dello stipendio nella valuta corrente nel luogo d'impiego.

² Gli impiegati devono cambiare il loro stipendio al tasso di cambio comunicato alla DRRE dalla rappresentanza all'estero.

Art. 139 Viaggi in Stati con i quali la Svizzera non intrattiene rapporti diplomatici

I titolari di un passaporto diplomatico o di servizio devono chiedere un permesso alla DRRE prima di intraprendere viaggi in Stati con i quali la Svizzera non intrattiene rapporti diplomatici.

Sezione 2: Notifiche e autorizzazioni in materia di diritto del personale

Art. 140 Dati personali degli impiegati

¹ Gli impiegati previsti per un impiego all'estero notificano al servizio del personale competente, prima di iniziare tale impiego, i dati personali necessari a stabilire la loro idoneità personale.

² Essi notificano al servizio del personale competente eventuali modifiche dei dati summenzionati insorte durante l'impiego.

³ Essi acconsentono a che questi dati siano elaborati dai servizi competenti.

Art. 141 Dati personali delle persone di accompagnamento

¹ Gli impiegati notificano al servizio del personale competente, prima di iniziare un impiego all'estero, i dati personali delle persone di accompagnamento necessari a tale scopo.

² Essi acconsentono a che questi dati siano elaborati e pubblicati.

³ Comunicano al servizio del personale competente se la persona di accompagnamento si rifiuta di comunicare i dati personali necessari ai fini dell'impiego.

Art. 142 Obbligo di notifica

(art. 95 OPers)

Gli impiegati notificano:

- a. la loro appartenenza a un'associazione con sede all'estero;
- b. le pubblicazioni, le conferenze e le dichiarazioni pubbliche durante il servizio all'estero, non effettuate per lavoro, qualora riguardino la politica estera della Svizzera o l'attività del DFAE;
- c. l'abbandono dello Stato di residenza.

Art. 143 Accettazione di regali

(art. 93 OPers)

Gli impiegati notificano i regali il cui valore supera i 200 franchi o altri vantaggi ricevuti nell'ambito della loro funzione per sé o per i membri della loro economia domestica al servizio competente. Quest'ultimo decide sulla procedura da seguire.

Art. 144 Titoli e insegne cavalleresche di autorità estere

¹ Gli impiegati devono rifiutare titoli e insegne cavalleresche conferiti da autorità estere.

² Qualora un rifiuto non sia possibile, notificano al servizio competente i titoli e le insegne cavalleresche conferite da autorità estere. Esso decide sulla procedura da seguire.

Art. 145 Occupazioni accessorie

(art. 91 OPers)

¹ Gli impiegati comunicano al servizio del personale competente l'esercizio di un'occupazione accessoria.

² L'esercizio di un'occupazione accessoria è vietato se essa è incompatibile con lo status garantito dalla Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche o consolari.

Art. 146 Attività lucrativa della persona di accompagnamento

(art. 91 OPers)

¹ Gli impiegati comunicano al servizio del personale competente ogni attività lucrativa svolta dalla persona di accompagnamento nel luogo d'impiego.

² La persona di accompagnamento può svolgere un'attività lucrativa soltanto se è compatibile con i privilegi e le immunità dell'impiegato come pure con le leggi e gli usi dello Stato di residenza.

Art. 147 Direzione di una società che persegue uno scopo lucrativo

(art. 91 OPers)

¹ Gli impiegati comunicano eventuali partecipazioni alla direzione di società che perseguono uno scopo lucrativo.

² Prima di iniziare un impiego all'estero, essi richiedono l'autorizzazione per poter mantenere le partecipazioni.

Art. 148 Obbligo di testimoniare

(art. 94 OPers)

Gli impiegati o le persone di accompagnamento, che devono fare una deposizione davanti a un organo di assistenza giudiziaria dello Stato di residenza che presuppone la rinuncia all'immunità diplomatica o consolare, sono tenuti a chiedere un'autorizzazione.

Capitolo 12: Procedura, opposizioni e ricorsi

Sezione 1: Procedura di obiezione in caso di trasferimenti

Art. 149

¹ Le decisioni di trasferimento secondo l'articolo 112 capoverso 3 OPers possono essere riesaminate nell'ambito di una procedura di obiezione.

² Gli impiegati soggetti all'obbligo di trasferimento possono far valere le loro motivazioni contro una decisione di trasferimento per la via di servizio. Il DFAE decide in merito dopo aver sentito la commissione di trasferimento.

³ La composizione e i compiti della commissione di trasferimento sono disciplinati in un regolamento emanato dal DFAE.

Sezione 2: Valutazione del personale

Art. 150 Eliminazione delle divergenze

¹ Gli impiegati in servizio all'estero che non condividono la valutazione del personale inviano la loro domanda di riesame della medesima secondo l'articolo 6 O-OPers-DFP⁵⁶ alla persona alla quale il loro superiore è direttamente subordinato.

² Gli impiegati nelle rappresentanze all'estero e nelle missioni multilaterali a Ginevra valutati dal capomissione inviano la loro domanda di riesame della valutazione del personale:

- a. alla divisione politica competente per la valutazione del personale del servizio diplomatico e dei capi delle rappresentanze consolari;
- b. alla DSC per il personale ad essa subordinato;
- c. alla DRRE per il rimanente personale impiegato all'estero.

³ I capimissione inviano la loro domanda di riesame della valutazione del personale al capo della Direzione politica per il tramite della Divisione politica competente.

Art. 151 Procedura

Il riesame dell'eliminazione delle divergenze secondo l'articolo 6 capoverso 2 O-OPers-DFP⁵⁷ è effettuato:

- a. dal capo del personale della DSC per il personale ad esso subordinato;
- b. il capo della DRRE per i capimissione;
- c. il capo del personale della DRRE per il rimanente personale.

⁵⁶ RS 172.220.111.31

⁵⁷ RS 172.220.111.31

Sezione 3: Promozioni nei servizi di carriera

Art. 152 Rifiuto di una promozione
(art. 112 OPers)

Gli impiegati dei servizi di carriera, che non hanno ricevuto alcuna comunicazione personale in merito a una promozione, possono chiedere per scritto informazioni sui motivi del rifiuto presso il servizio competente conformemente all'articolo 5 al più tardi entro il 31 gennaio.

Art. 153 Comunicazione dei motivi del rifiuto
(art. 112 OPers)

La comunicazione dei motivi del rifiuto avviene:

- a. per le persone secondo l'articolo 2 capoverso 1 OPers mediante una comunicazione scritta del DFAE;
- b. per gli altri impiegati mediante una decisione della DRRE.

Art. 154 Diritto di ricorso
(art. 112 OPers)

¹ La decisione secondo l'articolo 153 lettera b è impugnabile mediante ricorso interno secondo l'articolo 155. L'atto di ricorso deve contenere i motivi che, dal punto di vista degli impiegati interessati, parlano a favore di una loro promozione.

² Il DFAE decide dopo aver preso atto della raccomandazione della Commissione di promozione competente, che è consultata dall'istanza di ricorso nell'ambito dell'istruzione di ricorso.

Sezione 4: Ricorso interno

Art. 155

¹ Il ricorso interno secondo l'articolo 35 della legge del 24 marzo 2000⁵⁸ sul personale federale va presentato al servizio dei ricorsi del DFAE, alla segreteria generale.

² Gli impiegati assoggettati alla segreteria generale presentano i loro ricorsi al servizio giuridico della DRRE.

⁵⁸ RS 172.220.1

Capitolo 13: Disposizioni finali

Sezione 1: Istruzioni

Art. 156 Direzione delle risorse e rete esterna (DRRE)

La DRRE emana istruzioni nei seguenti settori:

- a. valutazione del personale (art. 10 segg.);
- b. concorso di ammissione (art. 16 segg.);
- c. indicizzazione dei luoghi d'impiego (art. 23);
- d. indennità speciali per impieghi in regioni di crisi (art. 36);
- e. orario di lavoro flessibile (art. 41 e 43);
- f. orario settimanale del lavoro (art. 47);
- g. servizio di picchetto (art. 44 e 49);
- h. vacanze e congedi (art. 54 segg.);
- i. rimborso di viaggi che non sono viaggi di servizio (art. 61 e 64 cpv. 2);
- j. rimborso di pernottamenti e pasti all'estero (art. 67);
- k. spese per la partecipazione a concorsi di ammissione (art. 68 e 69);
- l. rimborso in caso di impieghi di lunga durata all'estero e di viaggi d'ispezione (art. 70 segg.);
- m. stipendio e altre prestazioni in caso di malattia e infortunio come pure di servizio militare e servizio civile all'estero (art. 74 e 78);
- n. rimborsi in caso di trasferimenti (art. 90 segg.);
- o. rimborsi di spese di viaggio per lutti, viaggi per vacanze pagati, viaggi a scopo di trattamento medico e visite dei figli (art. 94 segg.);
- p. contributo alla locazione di alloggi (art. 100);
- q. rimborso delle spese di rappresentanza (art. 101 segg.);
- r. importo forfettario per attività di pubbliche relazioni (art. 103 segg.);
- s. determinazione e aggiornamento dell'adeguamento al potere d'acquisto (art. 108 segg.);
- t. calcolo individuale della deduzione per i minori costi dovuti all'esenzione fiscale (art. 113);
- u. prestiti (art. 114 segg.);
- v. contributo alle spese per la previdenza professionale (art. 123 segg.);
- w. contributi alle spese di formazione (art. 128 segg.);
- x. regolamento interno e responsabilità civile per l'utilizzo di alloggi di servizio (art. 136).

Sezione 2: Diritto vigente: abrogazione

Art. 157

Sono abrogati i seguenti regolamenti:

- a. il regolamento d'esecuzione I del 21 dicembre 2001⁵⁹;
- b. il regolamento d'esecuzione II del 6 aprile 1976⁶⁰;
- c. il regolamento d'esecuzione V del 1° gennaio 2002⁶¹;
- d. il regolamento d'esecuzione VII del 1° gennaio 2002⁶².

² I seguenti regolamenti sono modificati come segue:

- a. il regolamento d'esecuzione III del 1° aprile 1997⁶³

Art. 1, 4-8 e 9

Abrogati

- b. il regolamento d'esecuzione IV del 1° gennaio 2002⁶⁴

Art. 10.1 cpv. 3

Abrogato

Sezione 3: Disposizioni transitorie

Art. 158 Computo dei luoghi d'impiego in caso di pensionamento anticipato
(art. 24)

¹ Gli anni di soggiorno trascorsi prima del 1° gennaio 2002 in luoghi d'impiego dalle condizioni di vita difficili o molto difficili sono computati in caso di pensionamento anticipato.

² Il computo dei luoghi d'impiego prima del 1998 e dal 1998 al 2001 avviene sulla base delle tabelle che riportano i punti assegnati ai singoli luoghi d'impiego contenute nell'allegato 1.

⁵⁹ Non pubblicato nella RU

⁶⁰ Non pubblicato nella RU

⁶¹ Non pubblicato nella RU

⁶² Non pubblicato nella RU

⁶³ Non pubblicato nella RU

⁶⁴ Non pubblicato nella RU

Art. 159 Mantenimento della classe di stipendio in corso

(art. 33)

¹ Gli impiegati dei servizi di carriera rimangono nella propria classe di stipendio, fatto salvo l'articolo 34 capoverso 2 e fino al loro prossimo trasferimento, se la loro funzione descritta nell'allegato 2 riceve una valutazione inferiore.

² Impiegati del servizio consolare, che all'entrata in vigore della presente ordinanza rientrano nelle classi di stipendio 10, 17, 21 e 25, mantengono tali classi di stipendio fino alla promozione successiva.

Art. 160 Prestazioni in caso di occupazione a tempo parziale all'estero

(art. 79)

¹ Le prestazioni del datore di lavoro agli impiegati a tempo parziale dei servizi di carriera trasferiti all'estero prima del 1° gennaio 2002 sono computate secondo il diritto previgente fino al trasferimento successivo.

² I contributi del datore di lavoro alle spese di locazione e alle spese accessorie di locazione a carico degli impiegati a tempo parziale dei servizi di carriera trasferiti all'estero prima del 1° gennaio 2002 sono computati secondo il diritto previgente fino al cambiamento d'indirizzo successivo.

Art. 161 Presa in considerazione dell'esenzione fiscale per tutti gli impiegati soli con figli

(art. 112 cpv. 2)

Agli impiegati soli con figli trasferiti all'estero prima del 1° gennaio 2002 la deduzione per i minori costi dovuti all'esenzione fiscale è calcolata secondo l'articolo 112 capoverso 2 lettera d fino al successivo trasferimento in Svizzera.

Sezione 4: Entrata in vigore**Art. 162**

¹ La presente ordinanza entra in vigore il 1° ottobre 2002 fatti salvi i capoversi 2 e 3.

² Gli articoli 26 capoverso 3, 108 capoverso 1 lettera a e 112 capoverso 4 entrano in vigore il 1° gennaio 2003.

³ L'articolo 157 capoverso 2 lettere a e b entra in vigore come segue: l'articolo 9 del regolamento d'esecuzione III del 1° aprile 1997 e l'articolo 10.1 capoverso 3 del regolamento d'esecuzione IV del 1° gennaio 2002 entrano in vigore il 1° gennaio 2003.

Allegati

- Allegato 1: Pensionamento anticipato: ponderazione degli anni di soggiorno (art. 24) e computo dei luoghi d'impiego precedenti (art. 158)
- Allegato 2: Assegnazione alle fasce di funzione e alle classi di stipendio nei servizi di carriera (art. 27 e 34)
- Allegato 3: Congedo pagato all'estero (art. 60)
- Allegato 4: Importi forfettari per attività di pubbliche relazioni (art. 106 e 121)
- Allegato 5: Adeguamento al potere d'acquisto (art. 110)

Allegato 1
(art. 24 e 158)

Pensionamento anticipato: ponderazione degli anni di soggiorno e computo dei luoghi d'impiego precedenti

Parte 1: Ponderazione degli anni di soggiorno

1. 12 anni di soggiorno ponderati danno il diritto al pensionamento anticipato massimo di 36 mesi.
2. I valori limite corrispondono ai seguenti punteggi:

Numero di punti	Designazione del valore limite
95 punti	Città di Berna
82 punti	Condizioni di vita difficili
62 punti	condizioni di vita molto difficili

3. Per il computo di 12 anni ponderati, la differenza di punti tra i valori limite «condizioni di vita molto difficili» (62 punti) e «Città di Berna» (95 punti), vale a dire 33 punti, viene moltiplicata per 12 (=anni). Il risultato di 396 punti corrisponde a 12 anni di soggiorno ponderati.
4. I punti compresi tra 198 e 396 danno diritto al pensionamento anticipato secondo la seguente tabella:

Numero di punti	Diritto al pensionamento anticipato
396 e oltre	36 mesi
380–395	35 mesi
369–379	34 mesi
358–368	33 mesi
347–357	32 mesi
336–346	31 mesi
325–335	30 mesi
314–324	29 mesi
303–313	28 mesi
292–302	27 mesi
281–291	26 mesi
270–280	25 mesi
259–269	24 mesi
248–258	23 mesi
237–247	22 mesi
226–236	21 mesi
215–225	20 mesi
204–214	19 mesi
198–203	18 mesi

Parte 2: Computo dei luoghi d'impiego prima del 1998

Punti per impieghi precedenti il 1° gennaio 1998

95	95	74	70	63	56	47	
Condizioni di vita normali							
Condizioni di vita difficili							
Condizioni di vita molto difficili							
Zona 1	Zona 2	Zona 3	Zona 4	Zona 5	Zona 6	Zona 7	
Zona 9	Zona 8	Zona 7	Zona 6	Zona 5	Zona 4	Zona 3	
Anney	Amsterdam	Atene	Ankara	Algeri	Abidjan	Addis Abeba	Alma-Ata
Besançon	Anversa	Atlanta	Belgrado	Anman	Abu Dhabi	Accra	Baghdad
Bonn	Bordeaux	Barcellona	Berlino	Brasilia	Antananarivo	Bangkok	Banako
Bregenz	Berlino	Budapest	Budapest	Bucarest	Asuncion	Pechino	Conakry
Digitone	Bruxelles	Canberra	Casablanca	Dakar	Beirut	Colombo	Dacca
Düsseldorf	L'Aia	Chicago	Città del Capo	Damasco	Buenos Aires	Gidda	Dar es Sal.
Firenze	Amburgo	Copenaghen	Curitiba	Harare	Caracas	L'Avana	Hanoi
Francoforte	Hannover	Dresda	Istanbul	Johannesburg	Cotonou	Giacarta	Khartoum
Friburgo	Le Havre	Dubino	Praga	Katmandu	Dubai	Il Cairo	Kimshasa
Genova	Lille	Helsinki	Pretoria	Kigali	Guatemala	Kuwait	Lagos
Colonia	Napoli	Houston	Rabat	Quito	Hongkong	Kiev	Luanda
Lussemburgo	Roma	Las Palmas	Sofia	San José	Islamabad	La Paz	Maputo
Lione	Rotterdam	Lisbona	Tunisi	Santiago	Karachi	Lima	Mumbai
Milano	Vienna	Londra	Varsavia	Tegucigalpa	Kingston	Mania	N'Djamena
Marsiglia		Madrid	Windhoek	Tel Aviv	Kuala L.	Messico	Niamy
Mulhouse		Malaga	Zagabria		Lomé	Monrovia	Ouagadougou
Monaco		Manchester			Nuova Dehli	Sarajevo	
Nizza		Melbourne			Managua	Panmunjon	Tashkent
Strasburgo		Montevideo			Mosca	Riad	Teheran
Stoccarda		Montreal			Nairobi	Rio de Janeiro	Tirana
Torino		New Orleans			Panama	San Salvador	
Venezia		New York			Port-au-Prince	Santa Fe de B.	
		Nicosia			Recife	Sao Paulo	
		Osaka			Riga	Seul	
		Oslo			Rosario	Shanghai	
		Ottawa			Saigon	Taipeh	
					Salvador de B.		

95	95	74	70	63	56	47
Condizioni di vita normali						
Zona 1	Zona 2	Zona 3	Zona 4	Zona 5	Zona 6	Zona 7
		Palma de Maiorca Parigi San Francisco Stoccolma Sydney Tokyo Toronto Vancouver Washington Wellington Wimpeig			Singapore Skopje Santo Domingo Yaoundé	Tripoli
						Zona 9
Condizioni di vita molto difficili						

Parte 3: Computo dei luoghi d'impiego 1998-2001**Punti per impieghi tra il 1998 e il 2001:**

Condizioni di vita molto difficili				
Rappresentanze	1998	1999	2000	2001
Abidjan	61	60	60	57
Abuja	0	0	0	42
Accra	56	65	64	57
Addis Abeba	43	42	40	43
Algeri	43	43	46	50
Alma-Ata	46	44	42	43
Antananarivo	42	41	41	42
Baghdad	0	0	0	30
Beirut	54	54	56	57
Belgrado	54	34	39	43
Bombay	69	55	53	55
Dacca	60	46	43	42
Dakar	62	60	60	59
Damasco	55	54	53	54
Dar es Salaam	44	41	41	44
Gidda	53	56	55	54
Guatemala	58	57	58	60
Hanoi	54	49	48	52
Islamabad	63	62	59	60
Giacarta	65	59	56	59
Karachi	60	58	52	54
L'Avana	43	44	45	47
Pechino	61	60	59	60
Khartoum	33	33	32	31
Kiev	53	57	57	58
Kinshasa	36	43	36	37
Kuwait	55	62	64	59
La Paz	62	62	60	62
Lagos	44	41	39	42
Maputo	39	39	40	39
Messico	71	68	59	59
Mosca	50	54	54	56
Nairobi	71	64	63	59
Nuova Delhi	64	46	46	49
Port-au-Prince	40	46	44	44
Pristina	31	31	31	34
Riyadh	52	55	55	54
S. Pietroburgo	52	52	55	56
Sarajevo	36	43	46	50
Shanghai	62	60	60	61

Condizioni di vita molto difficili

Rappresentanze	1998	1999	2000	2001
Skopje	58	57	57	59
Tashkent	45	44	43	43
Tbilisi	0	0	0	32
Teheran	51	55	49	48
Tirana	53	52	52	53
Tripoli	40	39	45	46
Yaoundé	54	48	48	48

Condizioni di vita difficili

Rappresentanze	1998	1999	2000	2001
Abu Dhabi	64	71	70	71
Amman	65	65	67	68
Ankara	80	80	77	75
Asunción	72	72	71	71
Atene	85	80	77	77
Bangkok	66	67	66	67
Brasilia	73	73	73	72
Bratislava	73	72	73	75
Bucarest	67	68	71	69
Caracas	69	66	66	65
Città del Capo	82	83	80	80
Colombo	72	71	68	68
Dubai	64	72	71	73
Gerusalemme Est	75	75	75	72
Harare	73	73	71	69
Il Cairo	66	70	69	70
Istanbul	80	80	77	76
Johannesburg	79	80	78	80
Kingston	62	62	63	63
Kuala Lumpur	83	80	76	80
Lima	62	67	67	69
Manila	76	74	70	70
Nicosia	83	81	80	79
Panmunjeom	69	69	66	66
Pretoria	79	80	78	80
Quito	71	70	66	68
Rabat	69	69	69	71
Riga	62	76	78	76
Rio de Janeiro	70	71	70	71
San José	72	73	73	72
Santa Fé de Bogotá	63	66	64	63
Santiago del Cile	72	72	72	74

Condizioni di vita difficili

Rappresentanze	1998	1999	2000	2001
Santo Domingo	59	68	68	67
São Paulo	72	73	71	71
Seoul	76	76	72	72
Sofia	71	72	72	71
Taipei	78	77	74	75
Tel Aviv	79	82	80	79
Tunisi	78	78	76	77
Varsavia	78	80	80	79
Zagabria	67	68	70	71

Condizioni di vita normali

Rappresentanze	1998	1999	2000	2001
Amburgo	98	98	97	97
Amsterdam	99	100	98	99
Atlanta	96	96	94	93
Barcellona	91	92	90	93
Berlino	95	96	97	98
Bonn	97	98	95	97
Bordeaux	96	98	97	97
Boston	92	93	92	93
Bruxelles	99	100	98	99
Budapest	82	85	87	88
Buenos Aires	84	85	83	83
Canberra	94	94	93	92
Chicago	92	91	90	92
Copenaghen	100	100	100	100
Dresda	95	96	86	89
Dublino	95	95	96	96
Düsseldorf	99	99	98	99
Francoforte	97	98	98	100
Genova	92	91	91	92
Helsinki	99	99	98	99
Hong Kong	83	84	83	84
Houston	90	89	87	88
L'Aia	99	100	98	99
Las Palmas G.C.	91	92	90	94
Lione	96	98	97	97
Lisbona	90	91	90	91
Londra	94	95	94	94
Los Angeles	89	88	87	90
Lubiana	0	0	0	83
Lussemburgo	99	99	98	99

Condizioni di vita normali

Rappresentanze	1998	1999	2000	2001
Madrid	93	93	94	94
Manchester	91	92	91	93
Marsiglia	96	98	97	97
Melbourne	94	95	93	93
Milano	92	91	91	92
Monaco	99	100	99	100
Montevideo	84	85	85	85
Montreal	96	96	95	96
Mulhouse	96	98	97	97
Napoli	89	90	88	87
New York	92	92	90	91
Osaka	89	88	87	88
Oslo	98	99	98	99
Ottawa	96	96	95	96
Parigi	97	98	97	97
Praga	82	84	84	85
Roma	89	90	88	89
San Francisco	92	91	91	93
Singapore	94	94	93	94
Stoccarda	99	100	99	100
Stoccolma	97	98	97	99
Strasburgo	96	98	97	97
Sydney	94	94	93	94
Tokyo	90	90	89	90
Toronto	98	98	95	95
Vancouver	98	98	97	99
Venezia	92	91	91	92
Vienna	100	100	99	100
Washington	94	94	92	93
Wellington	93	92	91	92

Allegato 2⁶⁵
(art. 27 e 34)

Assegnazione alle fasce di funzione e alle classi di stipendio nei servizi di carriera

A Servizio diplomatico

A1 Fascia di funzione 1

Dopo aver superato il concorso d'ammissione per il servizio diplomatico:

Compiti specializzati nell'ambito della tutela degli interessi diplomatici sul piano politico, economico, culturale o altro alla centrale o presso una rappresentanza e nel settore della gestione delle risorse diplomatiche alla centrale.

A1.1 Terzo segretario di ambasciata classe di stipendio 20 Collaboratore diplomatico

Impiegati del servizio diplomatico che hanno superato il concorso d'ammissione per il servizio diplomatico e ai quali sono affidati, per la prima volta, compiti specializzati nell'ambito della tutela degli interessi diplomatici, conformemente alla loro formazione.

A1.2 Secondo segretario di ambasciata classe di stipendio 22 Collaboratore diplomatico

Impiegati del servizio diplomatico che, dopo un'attività di almeno due anni e otto mesi nella classe di stipendio 20, adempiono autonomamente e in modo efficiente compiti specializzati nell'ambito della tutela degli interessi diplomatici.

A1.3 Primo segretario di ambasciata classe di stipendio 24 Collaboratore diplomatico

Impiegati del servizio diplomatico che, dopo almeno tre anni di attività nella classe di stipendio 22, hanno acquisito una vasta esperienza professionale e ai quali è affidato l'adempimento in modo autonomo di compiti specializzati impegnativi nell'ambito della tutela degli interessi diplomatici.

⁶⁵ Nuovo testo giusta il n. II dell'O del DFAE del 28 set. 2005, in vigore dal 1° nov. 2005 (RU 2005 4703).

A2 Fascia di funzione 2

Dopo aver superato le tappe di sviluppo e di qualifica indispensabili per la carriera:

Compiti dirigenziali di medio livello nell'ambito della tutela degli interessi diplomatici sul piano politico, economico, culturale o altro alla centrale o presso una rappresentanza e nel settore della gestione delle risorse diplomatiche alla centrale.

Compiti specializzati altamente qualificati nell'ambito della tutela degli interessi diplomatici sul piano politico, economico, culturale o altro alla centrale, in rappresentanze multilaterali o rappresentanze secondo il numero A6.1.

**A2.1 Consigliere di ambasciata classe di stipendio 26
Caposezione
Aggiunto diplomatico**

Impiegati del servizio diplomatico incaricati, dopo almeno un'attività triennale nella classe di stipendio 24, di adempiere compiti di media responsabilità a livello dirigenziale nell'ambito della tutela degli interessi diplomatici oppure, in determinati casi, compiti specializzati altamente qualificati per le loro conoscenze specialistiche in campo politico, economico, culturale o altro nel settore della tutela degli interessi. Sono annoverati gli impiegati che:

- esercitano la funzione di sostituto del capomissione,
- dirigono un'importante unità organizzativa con compiti di tutela degli interessi diplomatici di una missione,
- adempiono autonomamente compiti specializzati altamente qualificati nell'ambito della tutela degli interessi diplomatici alla centrale, in rappresentanze multilaterali o in rappresentanze secondo il numero A6.1,
- assumono la direzione di un'importante sezione incaricata di compiti di tutela degli interessi diplomatici o di un'unità organizzativa equivalente alla centrale,
- esercitano la funzione di sostituti del capo di un'importante sezione incaricata di compiti di tutela degli interessi diplomatici o di un'unità organizzativa equivalente alla centrale,
- in casi particolari esercitano la funzione di sostituti del capo di una rappresentanza consolare.

A2.2 Consigliere di ambasciata classe di stipendio 28
Caposezione
Aggiunto diplomatico

Impiegati del servizio diplomatico che, dopo almeno tre anni di attività nella classe di stipendio 26:

- si sono distinti per efficienza, iniziativa, autonomia e senso di responsabilità nell'adempimento di compiti secondo il numero A2.1,
- assumono, in determinati casi, la direzione di una rappresentanza consolare o la direzione ad interim di una missione, il cui capo risiede in un Paese terzo.

A2.3 Consigliere di ambasciata classe di stipendio 30
Caposezione
Consigliere diplomatico

Impiegati del servizio diplomatico che, dopo almeno tre anni di attività nella classe 28, sono di regola considerati candidati a più alte funzioni di direzione per personalità, conoscenze professionali ed esperienza nonché competenza sociale e dirigenziale.

A2.4 Consigliere di ambasciata classe di stipendio 30
con indennità di funzione

Impiegati del servizio diplomatico che, dopo almeno tre anni di attività nella classe di stipendio 30, sono considerati candidati a più alte funzioni di direzione per personalità, conoscenze professionali ed esperienza nonché competenza sociale e dirigenziale e sono impiegati quali primi collaboratori nelle seguenti missioni: Berlino, Missione di Bruxelles, Missione ONU di Ginevra, Londra, Mosca, New York ONU, Parigi, Pechino, Roma, Tokyo, Vienna (bil.), Washington.

A3 Fascia di funzione 3

Dopo aver superato le tappe di sviluppo e di qualifica indispensabili per la carriera: Direzione di piccole rappresentanze diplomatiche o alti compiti dirigenziali nell'ambito della tutela degli interessi diplomatici o della gestione delle risorse alla centrale.

A3.1 Capomissione classe di stipendio 32
Capodivisione
Vicedirettore

Impiegati del servizio diplomatico ai quali, dopo un'attività almeno triennale nella classe di stipendio 30, è affidata una delle seguenti funzioni di quadro:

- direzione di una delle missioni seguenti: Abu Dhabi, Bratislava, CG Hong-Kong, Kuwait, Ljubljana, Montevideo, Parigi UNESCO, Pristina, Tripoli, Wellington,
- funzioni alla centrale: vicedirettore DRRE, vicedirettore DDIP.

A4 Fascia di funzione 4

Direzione di piccole rappresentanze diplomatiche con numerosi accreditamenti collaterali o compiti prioritari di politica estera particolarmente importanti per la Svizzera e alti compiti dirigenziali nell'ambito della tutela degli interessi diplomatici o della gestione delle risorse alla centrale.

A4.1 Capomissione classe di stipendio 33 Capodivisione Direttore supplente

Impiegati del servizio diplomatico ai quali, dopo un'attività almeno triennale nella classe di stipendio 32, è affidata una delle seguenti funzioni di quadro:

- direzione di una delle missioni seguenti: Abuja, Addis-Abeba, Accra, Algeri, Amman, Beirut, Bogotà, Colombo, Dakar, Damasco, Dar es Salam, Dhaka, Dublino, Guatemala, Hanoi, Harare, L'Avana, Kinshasa, Kuala Lumpur, Lima, Lussemburgo, Manila, Maputo, Quito, Rabat, Riga, San José, Santiago, Sarajevo, Singapore, Skopje, Tashkent, Tiflis, Tirana, Tunisi, Zagabria,
- funzioni alla centrale: direttore supplente DRRE, direttore supplente DDIP, capo del protocollo, capo CAP, ambasciatore gestione dei conflitti, capo PRS, capo CIPS, Disarmo Ginevra, Centro per la politica di sicurezza Ginevra, Centro per lo sminamento umanitario Ginevra, segretario generale supplente.

A5 Fascia di funzione 5

Direzione di grandi rappresentanze diplomatiche con un ampio spettro di attività di politica estera rilevanti per la Svizzera o altissimi compiti dirigenziali nell'ambito della tutela degli interessi diplomatici e della gestione delle risorse alla centrale.

A5.1 Capomissione classe di stipendio 34 Capodivisione Direttore supplente

Impiegati del servizio diplomatico ai quali, dopo un'attività almeno triennale nella classe di stipendio 33, è affidata una delle seguenti funzioni di quadro:

- direzione di una delle missioni seguenti: Abidjan, Ankara, Atene, Bangkok, Belgrado, Brasilia, Bruxelles (bil./NATO), Budapest, Buenos Aires, Bucarest, Canberra, Caracas, Copenaghen, Giacarta, Helsinki, Il Cairo, Islama-

bad, Kiev, L'Aia, Lisbona, Madrid, Messico, Nairobi (bil./ONU), CG New York, Nuova Delhi, Oslo, Ottawa, Parigi OCSE, Praga, Pretoria, Riad, Seul, Sofia, Stoccolma, Strasburgo CE, Teheran, Tel Aviv, Varsavia, Vienna (OSCE /ONU),

- funzioni alla centrale: capo DP I, capo DP II Africa, capo DP II America, capo DP II Asia, capo DP III, capo DP IV, capo DP V, capo DP VI, capo dell'ispettorato diplomatico.

A6 Fascia di funzione 6

Direzione delle rappresentanze diplomatiche più grandi con un ampio spettro di attività di politica estera rilevanti per la Svizzera.

A6.1 Capomissione classe di stipendio 34 con indennità di funzione

Impiegati del servizio diplomatico ai quali, dopo un'attività almeno triennale nella classe di stipendio 34, è affidata una delle seguenti funzioni di quadro:

- direzione di una delle missioni seguenti: Berlino, Missione di Bruxelles, Ginevra Missione ONU, Londra, Mosca, New York ONU, Parigi, Pechino, Roma, Tokyo, Vienna (bil.), Washington,
- funzioni alla centrale: capo BI

B Servizio consolare

B1 Fascia di funzione 1

Dopo aver superato il concorso d'ammissione per il servizio consolare:

Compiti specializzati presso una rappresentanza o alla centrale.

Direzione di un servizio consolare importante di una grande cancelleria o di un importante servizio amministrativo alla centrale.

Supplente nella gestione delle attività presso una rappresentanza o supplente nella gestione amministrativa alla centrale.

B1.1 Segretario di consolato classe di stipendio 12 Collaboratore consolare

Impiegati del servizio consolare che hanno superato il concorso d'ammissione per il servizio consolare e ai quali, per la prima volta, sono affidati compiti specializzati nell'ambito dei servizi consolari e dell'amministrazione o in settori analoghi, conformemente alla loro formazione.

B1.2 Segretario di consolato classe di stipendio 14
Collaboratore consolare

Impiegati del servizio consolare che, dopo un'attività di almeno due anni e tre mesi nella classe di stipendio 12, hanno acquisito conoscenze approfondite nel settore dei servizi consolari e dell'amministrazione o in settori analoghi e svolgono in modo autonomo i compiti specializzati corrispondenti.

B1.3 Segretario di consolato classe di stipendio 16
Collaboratore consolare

Impiegati del servizio consolare ai quali, dopo un'attività di almeno due anni nella classe di stipendio 14, è affidata un'ampia gamma di compiti specializzati nell'ambito dei servizi consolari e dell'amministrazione o in settori analoghi, che svolgono in modo autonomo.

B1.4 Viceconsole classe di stipendio 18
Collaboratore consolare

Impiegati del servizio consolare che, dopo un'attività di almeno due anni nella classe di stipendio 16:

- si sono distinti per efficienza, iniziativa, autonomia, senso delle responsabilità e competenze sociali nell'adempimento di compiti secondo il numero B1.3,
- fungono da sostituti nella direzione di una cancelleria o assumono la supervisione di un servizio amministrativo o di un'unità organizzativa analoga alla centrale,
- assumono la direzione di un importante servizio consolare di una grande cancelleria o di un importante servizio amministrativo alla centrale.

B1.5 Viceconsole classe di stipendio 20
Collaboratore consolare

Impiegati del servizio consolare che, dopo un'attività di almeno due anni nella classe di stipendio 18:

- si sono distinti per efficienza, iniziativa, autonomia, senso delle responsabilità e competenze sociali nell'adempimento in modo autonomo di una vasta gamma di impegnativi compiti specializzati nell'ambito dei servizi consolari e dell'amministrazione o in settori analoghi,
- si sono distinti fungendo da sostituti nella direzione di una cancelleria, da sostituti nella direzione di un servizio amministrativo o di un'unità organizzativa analoga alla centrale o nella direzione di un importante servizio consolare di una grande cancelleria o di un importante servizio amministrativo alla centrale.

B2 Fascia di funzione 2

Dopo aver superato le tappe di sviluppo e di qualifica indispensabili per la carriera:

Gestione delle attività presso una rappresentanza o direzione amministrativa alla centrale.

Supplente nella gestione delle attività presso una grande cancelleria o supplente nella direzione amministrativa di un importante servizio amministrativo o di un'unità organizzativa analoga alla centrale.

Direzione di un importante servizio consolare presso una cancelleria molto grande.

In determinati casi: compiti specializzati qualificati nell'ambito della tutela degli interessi diplomatici o in altri settori alla centrale o presso le rappresentanze.

Si considerano rappresentanze con una grande cancelleria: Atene, Bangkok, Berlino, Buenos Aires, Giacarta, Il Cairo, Lione, Madrid, Manila, New York CG, Nuova Delhi, Pechino, Roma, Tel Aviv, Tokio, Vienna.

Si considerano rappresentanze con una cancelleria molto grande: Londra, Mosca, Parigi, Washington.

**B2.1 Console classe di stipendio 20
Collaboratore consolare**

Impiegati del servizio consolare che, dopo un'attività di almeno due anni nella classe di stipendio 18, per la prima volta:

- assumono la direzione di una cancelleria,
- fungono da sostituti nella direzione di una grande cancelleria o assumono la direzione di un importante servizio consolare in una cancelleria molto grande,
- assumono alla centrale la direzione di un servizio amministrativo o di un'unità organizzativa analoga o fungono da sostituti nella direzione di un importante servizio amministrativo o di un'unità organizzativa analoga,
- in determinati casi, svolgono compiti specializzati nell'ambito della tutela degli interessi diplomatici o in altri settori alla centrale o presso le rappresentanze.

**B2.2 Console classe di stipendio 22
Collaboratore consolare**

Impiegati del servizio consolare che, dopo un'attività di almeno tre anni nella classe di stipendio 20:

- hanno acquisito un'ampia esperienza nello svolgere i compiti conformemente al numero B2.1,
- assumono, in casi particolari e sulla base della loro riconosciuta attitudine generale alla tutela degli interessi diplomatici, compiti simili a quelli degli impiegati di cui al numero A1.2.

B2.3 **Console** **classe di stipendio 24**
Collaboratore consolare

Impiegati del servizio consolare che, dopo un'attività di almeno tre anni nella classe di stipendio 22:

- si sono distinti per efficienza, iniziativa, autonomia, senso di responsabilità e competenze sociali nello svolgere i compiti conformemente al numero B2.1,
- assumono, in casi particolari e sulla base della loro riconosciuta attitudine generale alla tutela degli interessi diplomatici, compiti simili a quelli degli impiegati di cui al numero A1.3.

B3 **Fascia di funzione 3**

Dopo aver superato le tappe di sviluppo e di qualifica indispensabili per la carriera:

Direzione di una rappresentanza consolare o direzione ad interim di una missione.

Compiti dirigenziali di livello medio nel settore della tutela degli interessi diplomatici sul piano politico, economico, culturale o altro presso una rappresentanza o alla centrale.

Direzione delle attività presso rappresentanze grandi e molto grandi e compiti dirigenziali di alto livello alla centrale.

Supplenza nella direzione di una rappresentanza diplomatica o consolare oppure supplenza nella gestione delle attività presso una rappresentanza molto grande oppure supplenza di un'importante unità organizzativa alla centrale.

In determinati casi: compiti specializzati altamente qualificati nel settore della tutela degli interessi diplomatici sul piano politico, economico, culturale o altro alla centrale, presso rappresentanze multilaterali o rappresentanze conformemente al numero A6.1.

B3.1 **Console** **classe di stipendio 26**
Caposezione
Aggiunto diplomatico

Impiegati del servizio consolare che, dopo un'attività di almeno tre anni nella classe di stipendio 24:

- esercitano la funzione di sostituto del capo di una rappresentanza consolare o la supplenza nella direzione ad interim di una missione, il cui capo risiede in un Paese terzo,
- assumono la direzione di una grande cancelleria,
- fungono da sostituti nella direzione di una delle più grandi cancellerie,
- assumono alla centrale la direzione di una sezione o di un'unità organizzativa analoga oppure la supplenza nella direzione di un'importante sezione incaricata della tutela degli interessi consolari o di un'unità organizzativa di

C Servizio di segreteria e specializzato**C1 Classe di funzione 1**

Compiti facili di segretariato e/o di cancelleria.

C1.1 Segretario amministrativo classe di stipendio 7

Impiegati del servizio di segreteria e specializzato ai quali sono affidati compiti di segretariato corrispondenti alla loro formazione.

C1.2 Segretario amministrativo classe di stipendio 10

Impiegati del servizio di segreteria e specializzato che dispongono di ampie conoscenze in materia di segretariato e lavorano in modo autonomo.

Impiegati del servizio di segreteria e specializzato che, dopo un'attività di almeno due anni nella classe di stipendio 7, hanno acquisito ampie conoscenze di segretariato e lavorano in modo autonomo.

C1.3 Segretario amministrativo classe di stipendio 12

Impiegati del servizio di segreteria e specializzato che dispongono di almeno sei anni di esperienza professionale e ai quali possono essere affidati in modo autonomo compiti di segretariato più impegnativi e eventualmente semplici lavori di cancelleria o lavori equivalenti.

Impiegati del servizio di segreteria e specializzato che dopo un'attività di almeno due anni nella classe di stipendio 10 assolvono in modo autonomo anche compiti di segretariato più impegnativi da sbrigare e/o svolgono semplici lavori di cancelleria o lavori equivalenti.

C1.4 Segretario amministrativo classe di stipendio 13

Impiegati del servizio di segreteria e specializzato che, dopo un'attività di almeno due anni nella classe di stipendio 12, si sono distinti per efficienza, iniziativa, autonomia e senso di responsabilità nell'adempimento di compiti conformemente al numero C1.3.

C2 Classe di funzione 2

Compiti di assistenza e compiti impegnativi di segretariato.

Compiti di specialista nei settori della tutela degli interessi, dei servizi consolari oppure in settori analoghi.

C2.1 Team assistant classe di stipendio 14

Impiegati del servizio di segreteria e specializzato con almeno 10 anni di esperienza professionale, o

Impiegati del servizio di segreteria e specializzato che, dopo un'attività di almeno due anni nelle classi di stipendio 12 o 13, eseguono in modo autonomo

- compiti di assistenza o compiti impegnativi di segretariato per capimissione e capiposto o per titolari di funzioni analoghe alla centrale,
- lavori di assistenza o lavori impegnativi di segretariato svolti in modo autonomo per supplenti di capimissione o per titolari di funzioni analoghe alla centrale,

o che svolgono semplici compiti specializzati nell'ambito della tutela degli interessi o dei servizi consolari oppure in settori analoghi.

C2.2 Team assistant classe di stipendio 15

Impiegati del servizio di segreteria e specializzato che, dopo un'attività di almeno due anni nella classe di stipendio 14, si sono distinti per efficienza, iniziativa, autonomia e senso di responsabilità nell'adempimento di compiti conformemente al numero C2.1.

C2.3 Team assistant classe di stipendio 16

Impiegati del servizio di segreteria e specializzato che, dopo un'attività di almeno due anni nelle classi di stipendio 14 o 15,

svolgono in modo autonomo compiti impegnativi di segretariato o compiti di assistenza per capimissione o per titolari di funzioni equivalenti alla centrale, oppure

svolgono importanti compiti specializzati nel settore della tutela degli interessi, dei servizi consolari o in settori analoghi.

C2.4 Team assistant classe di stipendio 17

Impiegati del servizio di segreteria e specializzato che, dopo un'attività di almeno due anni nella classe di stipendio 16, si sono distinti per efficienza, iniziativa, autonomia e senso di responsabilità nell'adempimento di compiti conformemente al numero C2.3.

C3 Classe di funzione 3

Assunzione, in modo autonomo, di compiti impegnativi specializzati nell'ambito della tutela degli interessi o dei servizi consolari o in settori analoghi.

C3.1 Impiegato specialista classe di stipendio 18

Impiegati del servizio di segreteria e specializzato che, dopo un'attività di almeno due anni nella classe di stipendio 16 o 17, svolgono in modo autonomo impegnativi compiti specializzati nell'ambito della tutela degli interessi o dei servizi consolari o in settori analoghi.

C3.2 Impiegato specialista classe di stipendio 19

Impiegati del servizio di segreteria e specializzato che, dopo un'attività di almeno due anni nella classe di stipendio 18, si sono distinti per efficienza, iniziativa, autonomia e senso di responsabilità nell'adempimento dei compiti conformemente al numero C3.1.

C3.3 Impiegato specialista classe di stipendio 20

Impiegati del servizio di segreteria e specializzato che, dopo un'attività di almeno due anni nelle classi di stipendio 18 o 19, svolgono in modo autonomo difficili compiti specializzati nell'ambito della tutela degli interessi.

C3.4 Impiegato specialista classe di stipendio 21

Impiegati del servizio di segreteria e specializzato che, dopo un'attività di almeno tre anni nella classe di stipendio 20, si sono distinti per efficienza, iniziativa, autonomia e senso di responsabilità nell'adempimento dei compiti conformemente al numero C3.3.

C3.5 Impiegato specialista classe di stipendio 22

Impiegati del servizio di segreteria e specializzato che, dopo un'attività di almeno tre anni nelle classi di stipendio 20 o 21, svolgono in modo autonomo compiti specializzati particolarmente difficili nell'ambito della tutela degli interessi.

C3.6 Impiegato specialista classe di stipendio 23

Impiegati del servizio di segreteria e specializzato che, dopo un'attività di almeno tre anni nella classe di stipendio 22, si sono distinti per efficienza, iniziativa, autonomia e senso di responsabilità nell'adempimento dei compiti conformemente al numero C3.5.

Allegato 3
(art. 60)

Congedo pagato all'estero

Motivo	Più precisamente	Diritto a	Osservazioni
Decessi	Decesso del coniuge, del convivente, di un genitore o di un figlio	3 giorni	Per impiegati il cui luogo di servizio è all'estero la durata del congedo può essere aumentata, in casi motivati, di al massimo due giorni.
Malattia grave e improvvisa di un membro della famiglia o di una persona di accompagnamento	Per la cura di un membro della famiglia colpito improvvisamente da una malattia grave o vittima di un infortunio	Fino a 2 giorni per ogni evento	Per impiegati il cui luogo di servizio è all'estero la durata del congedo può essere aumentata, in casi motivati, di al massimo quattro giorni.
Famiglie monoparentali con luogo di servizio all'estero	Disbrigo di affari inderogabili (ad es. accompagnamento dei figli dal medico, a scuola, ecc.)	Fino a 5 giorni per anno civile	.
Trasloco con cambiamento del luogo di servizio all'interno dello stesso Paese (trasferimento in Svizzera o all'estero)	Sistemazione degli affari personali e preparazione della partenza per il nuovo luogo di servizio	2 giorni	
	Ricerca di un nuovo alloggio	Fino a 3 giorni	
	Sopralluogo dell'abitazione di servizio assegnata	Fino a 1 giorno	
	Trasloco in un'abitazione o in una camera ammobiliate in seguito ad avvenuto trasferimento	1 giorno	
Trasloco in un'abitazione o in una camera non ammobiliate se il trasloco avviene entro due anni	Trasloco in un'abitazione o in una camera non ammobiliate se il trasloco avviene entro due anni	2 giorni	
	Sistemazione degli affari personali e preparazione della partenza	Fino a 3 giorni	
Trasloco in occasione del trasferimento in un altro Paese	Ricerca di un nuovo alloggio	Fino a 3 giorni	

Motivo	Più precisamente	Diritto a	Osservazioni
	Sopralluogo dell'abitazione di servizio assegnata	Fino a 1 giorno	
	Trasloco in un'abitazione o in una camera ammobiliate	1 giorno	
	Trasloco in un'abitazione o in una camera non ammobiliate	3 giorni	
	Deposito e ritiro dei mobili ed effetti traslocati in Svizzera	Fino a 2 giorni	
Partecipazione a concorsi di ammissione	Partecipazione a concorsi di ammissione	Per la durata del concorso di ammissione	Per impiegati il cui luogo di servizio è all'estero la durata del congedo può essere aumentata, in casi motivati, di al massimo due giorni.
Trasferimento con l'auto	Viaggio di trasferimento con l'auto	Da 1 a 3 giorni	Impiegati che si servono dell'auto per il trasferimento.

Allegato 4⁶⁶
(art. 106 e 121)

Importi forfettari per attività di pubbliche relazioni

Ammontare delle indennità forfettarie

Classe di funzione	Impiegato		Supplemento per persone di accompagnamento	
	Capi delle rappresentanze	Importi forfettari ridotti	Importi forfettari ridotti	Importi forfettari totali (con inviti a casa)
1 - cat. I		24 438	4 072	14 762
1 - cat. II		21 250	4 072	12 726
1 - cat. III		19 125	3 563	11 199
1 - cat. IV		17 532	3 563	10 181
Collaboratori				
2	20 558	35 594	3 563	11 199
3	17 850	31 250	3 563	10 690
4	16 314	27 626	3 563	10 181
5	13 573	23 305	3 054	9 672
6	12 153	19 657	3 054	9 163
7	11 878	18 595	3 054	8 654
8	10 272	16 468	2 545	8 145
9	9 558	14 875	2 545	7 636
10	8 562	12 749	2 545	7 127
11	7 864	10 625	2 545	6 108
12	6 534	8 500	2 545	5 090
13	5 206	6 375	2 545	4 072

⁶⁶ Nuovo testo giusta il n. II dell'O del DFAE del 28 set. 2005, in vigore dal 1° nov. 2005 (RU 2005 4703).

Allegato 5
(art. 110)

Adeguamento al potere d'acquisto

Indice comparativo

L'adeguamento al potere d'acquisto (APA) da applicare dipende dall'indice comparativo calcolato in base a una verifica dei prezzi e a un calcolo continuamente aggiornato. L'APA è stabilito come segue:

Indice	APA determinante		
75.1*	–	80.0	–20
80.1	–	85.0	–15
85.1	–	90.0	–10
90.1	–	95.0	– 5
95.1	–	102,4	0
102,5	–	107,4	+5
107,5	–	112,4	+10
112,5	–	117.4*	+15

* Per indici comparativi inferiori o superiori secondo lo stesso modello. Non esiste alcuna limitazione né verso il basso né verso l'alto.

